SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA   Roma - Lunedì, 23 giugno 2003   SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 97

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 5 maggio 2003.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca sezione aree depresse.

03A06535

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 20 giugno 2003, n. **141.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, recante proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, recante proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 APRILE 2003, N. 89

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Al comma 10 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: "fino al 31 luglio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2005"»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*1*-bis. Nel periodo fino al 31 luglio 2005 il Ministro della salute provvede, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a verificare l'andamento delle risorse e lo stato di avanzamento dei progetti esecutivi delle regioni, relativi alle opere atte a favorire l'attività libero-professionale intramuraria».

All'articolo 2:

al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'Istituto superiore di sanità presenta una relazione annuale sullo stato di realizzazione del suddetto progetto oncotecnologico al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento. L'Istituto superiore di sanità presenta altresì, alla fine del triennio 2003-2005, al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento, una relazione sui risultati del progetto, l'uso delle risorse ad esso destinate e la trasferibilità sul territorio e verso il Servizio sanitario nazionale dei risultati raggiunti»;

al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La Fondazione IME presenta una relazione annuale sull'attività svolta al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento. La Fondazione IME presenta altresì, alla fine del triennio 2003-2005, al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento, una relazione sui risultati conseguiti, l'uso delle risorse stanziate nel triennio e la trasferibilità sul territorio e verso le strutture del Servizio sanitario nazionale dei risultati conseguiti».

All'articolo 3:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «danneggiati da» *sono inserite le seguenti:* «sangue o» *e le parole:* «per gli anni 2004 e 2005» *sono sostituite dalle seguenti:* «per ciascuno degli anni 2004 e 2005»;

al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, anche sulla base delle conclusioni cui è pervenuto il gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute 13 marzo 2002»; *il secondo periodo è soppresso;*

alla rubrica, le parole: «sangue infetto» *sono sostituite dalle seguenti:* «sangue o emoderivati infetti».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3927):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro (*ad interim*) degli affari esteri (BERLUSCONI) e dal Ministro della salute (SIRCHIA) il 24 aprile 2003.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, in data 28 aprile 2003 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XII commissione l'8, 13, 14 e 15 maggio 2003.

Esaminato in aula il 26 maggio 2003 e approvato il 27 maggio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2282):

Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità), in sede referente, in data 28 maggio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 29 maggio e 3 giugno 2003.

Esaminato dalla 12ª commissione il 3, 4 e 10 giugno 2003.

Esaminato in aula l'11 giugno 2003 e approvato il 17 giugno 2003.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 95 del 24 aprile 2003.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 6.

03G0163

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 aprile 2003.

Istituzione dell'Alta Commissione di studio avente il compito di indicare al Governo i principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha istituito l'Alta Commissione di studio avente il compito di indicare al Governo i principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione;

Considerato che il citato art. 3 prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, con il quale viene definita la composizione dell'Alta Commissione, della quale fanno parte anche i rappresentanti delle regioni e degli enti locali designati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed è stabilita la data di inizio delle sue attività;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 3, per l'espletamento delle sue attività l'Alta Commissione si avvale della struttura di supporto della Commissione tecnica per la spesa pubblica, la quale è soppressa con decorrenza dalla data di costituzione dell'Alta Commissione;

Rilevato, altresì, che il medesimo art. 3 stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce i mezzi necessari per il funzionamento dell'Alta Commissione destinando, a tal fine, le risorse, anche finanziarie, previste per il funzionamento della soppressa Commissione tecnica per la spesa pubblica;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione dell'Alta Commissione, alla definizione della sua composizione e delle relative norme di funzionamento, alla determinazione della data di inizio dell'attività;

Ritenuta a tal fine, l'opportunità di prevedere che, in considerazione della complessità delle problematiche e dei profili di carattere istituzionale affrontati nella sua attività, l'Alta Commissione possa avvalersi della consulenza tecnico-scientifica ed istituzionale di appositi organismi di supporto per i necessari approfondimenti;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997;

Viste le designazioni effettuate dalla predetta Conferenza unificata;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione;

Decreta:

Art. 1.

Costituzione e composizione dell'Alta Commissione

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è costituita l'Alta Commissione composta come segue:

prof. Giuseppe Vitaletti - Presidente;

prof. Luca Antonini - componente;

dott. Maurizio Leo - componente;

cons. Gianfranco Polillo - componente;

cons. Adriano Soi - componente;

cons. Giuseppe Troccoli - componente;

cons. Claudio Tucciarelli - componente;

dott. Francesco Tufarelli - componente;

dott. Aurelio Bertozzi - componente, in rappresentanza delle Regioni - designato dalla Conferenza unificata;

dott. Norberto Cau - componente, in rappresentanza delle Regioni - designato dalla Conferenza unificata;

dott. Gian Luca Galletti - componente, in rappresentanza degli enti locali - designato dalla Conferenza unificata;

dott. Gino Nunes - componente, in rappresentanza degli enti locali - designato dalla Conferenza unificata.

2. L'Alta Commissione si avvale, per i necessari approfondimenti in ordine ai profili scientifici ovvero istituzionali delle materie di competenza, della consulenza, rispettivamente, di un Comitato tecnico-scientifico e di un Comitato istituzionale.

3. Il Comitato tecnico-scientifico è composto dai seguenti esperti:

prof. Massimo Bordignon;

dott. Enrico Buglione di Monale;

prof. Carlo Buratti;

prof. Giuseppe Ferrari;

dott.ssa Luciana Frosio Roncalli;

dott. Antonio Giuncato;

prof. Franco Gallo;

avv. Corrado Grande;

prof. Mauro Marè;

pres. Aldo Pezzana;

prof. Federico Pica;

prof. Roberto Pignatone;

avv. Antonio Scino;

prof. Gennaro Terracciano;

avv. Francesco Valsecchi.

4. Il Comitato istituzionale è composto: da un rappresentante della Corte dei conti; da un rappresentante per ciascuna delle seguenti Amministrazioni: Banca d'Italia, ISTAT, Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le riforme istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali; Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario straordinario del Governo per il completamento del federalismo amministrativo; Guardia di finanza; da quattro rappresentanti, dei quali due delle regioni e due degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata.

Art. 2.

Norme di funzionamento

1. L'Alta Commissione, su proposta del presidente, può costituire sottocommissioni per lo studio, la valutazione e la formulazione di proposte concernenti aspetti specifici delle materie di sua competenza.

2. Ove per la complessità e la specificità delle questioni da trattare risulti necessario acquisire dati informativi o contributi da soggetti aventi particolare esperienza nei settori della finanza pubblica e del sistema tributario, è data facoltà al Presidente della Commissione di invitare, di volta in volta, a partecipare, senza diritto di voto, ai lavori della Commissione o delle sottocommissioni, oltre ai coordinatori ovvero ai componenti dei Comitati di cui all'art. 1, comma 2, esperti di riconosciuta competenza nei predetti settori.

3. Le attività del Comitato tecnico-scientifico sono coordinate da un esperto scelto a maggioranza dai componenti del Comitato stesso che a tal fine è convocato, in prima seduta, dal presidente dell'Alta Commissione; le attività del Comitato istituzionale sono coordinate dal rappresentante della Corte dei conti.

4. L'Alta Commissione e i comitati possono stabilire, ciascuno per il rispettivo funzionamento interno, ulteriori regole.

5. Per l'espletamento delle proprie attività l'Alta Commissione e i comitati, questi ultimi secondo modalità stabilite dalla medesima Alta Commissione, si avvalgono della struttura di supporto già operante presso la Commissione tecnica per la spesa pubblica alla data della sua soppressione.

6. Alla determinazione degli emolumenti da corrispondere al Presidente e ai componenti dell'Alta Commissione si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 289 del 2002. La partecipazione ai Comitati di cui all'art. 1, comma 2, non comporta oneri a carico dello Stato.

7. L'attività dell'Alta Commissione ha inizio dalla data della sua costituzione ai sensi del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2003

p. *Il Presidente:* LETTA

03A07470

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2003.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Agenzia per il fiume Po (A.I.P.O.); nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio dell'Agenzia per il Fiume Po (A.I.P.O.);

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e finanze;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Agenzia per il fiume Po (A.I.P.O.); nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2003

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

03A07496

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 maggio 2003.

Nomina del prof. ing. Pierluigi Ridolfi a componente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e, in particolare, l'art. 4 con il quale è stata istituita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 20 aprile 1993 e i successivi decreti di nomina, conferma e sostituzione, con i quali è stato costituito l'organo collegiale della predetta Autorità;

Visto il proprio decreto in data 9 agosto 2001, con il quale è stata conferita la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca;

Visto l'art. 29, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come sostituito dall'art. 27, comma 10, lettera *a)*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Considerato che, nelle more dell'adozione del regolamento di cui al citato art. 27, comma 10, della legge n. 3/2003, occorre assicurare, anche nell'attuale fase di transizione, la funzionalità essenziale dell'AIPA, venuta meno a seguito delle dimissioni rassegnate dal presidente dell'Autorità in questione, prof. Alberto Zuliani, e da uno dei quattro componenti dell'organo collegiale, ing. Stefano Isgrò;

Vista la nota in data 18 aprile 2003, con la quale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie ha proposto, su designazione del presidente facente funzioni dell'Autorità, di nominare il prof. ing. Pierluigi Ridolfi quale componente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2003;

Decreta:

Il prof. ing. Pierluigi Ridolfi è nominato componente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato, a norma dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 325

Curriculum vitae

PERLUIGI RIDOLFI

Nato a Ferrara nel '34, maturità classica nel '53, laurea con lode in ingegneria industriale nel luglio '58 (Università di Bologna).

Ha conseguito nel '70 la libera docenza in «Teoria e applicazione delle macchine calcolatrici»; ha insegnato nelle Università di Ferrara e «La Sapienza» di Roma; dal '74 è docente di informatica nell'Università di Bologna (facoltà di ingegneria) e dal '98 anche nell'Università «La Sapienza» di Roma (corso di specializzazione in informatica giuridica).

È presidente dell'associazione Amici dell'Accademia dei Lincei.

Dal '60 al '93 in IBM Italia: dopo una carriera nel settore commerciale, nella quale ha diretto prima la filiale «Università e ricerca» poi quella regionale «Emilia-Romagna - Marche - Abruzzo», nel '78 gli è stata affidata la responsabilità della Ricerca IBM in Italia. Nel '90 è stato nominato Direttore centrale per la ricerca e l'innovazione tecnologica, e, in seguito, membro del Comitato di direzione generale e presidente dell'IBM Semea Sud. Ha fatto parte di consigli d'amministrazione e di comitati scientifici di società con partecipazione IBM.

Nel '94 ha iniziato un'attività di consulenza nel campo ICT, collaborando con importanti Enti e aziende nazionali (Finsiel, Fondazione G. Marconi, IBM, Italia lavoro, Sogei, Step, Utet) e internazionali (Tele 2).

Dal '95 al '97 ha operato prevalentemente per la RAI, come consulente della direzione generale, per l'impostazione di alcuni progetti tecnologici particolarmente innovativi (Teche digitali, Internet, cablaggio generalizzato, nuovo posto di lavoro informatico del giornalista).

Dal '98 è consulente dell'AIPA (Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione) in materie connesse con la firma digitale.

Membro, come esperto ICT, di vari comitati e gruppi di lavoro del Ministero dell'innovazione e delle tecnologie, del Ministero della pubblica istruzione e di altri organismi governativi. Attualmente fa parte del Comitato di valutazione dei progetti e-Governement e della Commissione interministeriale sullo sviluppo e l'impiego delle tecnologie dell'informazione per le categorie deboli.

È autore/curatore di una decina di libri su Tecniche di programmazione, Organizzazione della ricerca, multimedialità, sicurezza informatica, accessibilità, e di oltre cento tra lavori scientifici, articoli e saggi su riviste specializzate in materia di nuove tecnologie ed effetti sul mondo del lavoro.

Ha tenuto numerosi seminari su argomenti tecnologici per conto di Studio Ambrosetti, Business International, Luiss Management, Iri Management e vari Enti governativi.

Pubblicista, è iscritto all'Ordine dei giornalisti di Roma. Ha curato per la RAI, in collaborazione con il prof. T. De Mauro, un lungo ciclo di trasmissioni televisive nel campo dell'informatica linguistica.

03A07474

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2003.

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2003.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189, il quale prevede che, «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente»;

Visto il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2001 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 maggio 2001, n. 112;

Visto che il decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2003 non è stato ancora emanato;

Visto il decreto di programmazione transitoria dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002 del 15 ottobre 2002 e i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 febbraio 2002, 12 marzo 2002, 22 maggio 2002 e 16 luglio 2002, che hanno autorizzato complessivamente 79.500 ingressi;

Visto il decreto di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2003 del 20 dicembre 2002, che ha autorizzato 60.000 ingressi per lavoro stagionale;

Tenuto conto che è emerso l'ulteriore fabbisogno di manodopera extracomunitaria per l'anno 2003 sulla base delle segnalazioni pervenute dagli enti locali e delle indicazioni acquisite ad opera del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dai propri uffici periferici e dalle associazioni datoriali appositamente interpellate;

Tenuto conto, in particolare, che in alcune regioni e province autonome le quote di lavoratori stagionali non comunitari assegnate con il decreto del 20 dicembre 2002 sono risultate insufficienti rispetto al reale fabbisogno precedentemente segnalato dalle rispettive amministrazioni regionali;

Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali richiedono lavoratori stranieri in posizione dirigenziale o altamente qualificati;

Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali, quali turistico-alberghiero, agricolo e dei servizi, richiedono manodopera straniera per lo svolgimento di lavori a tempo determinato e stagionale;

Tenuto conto che vi sono fabbisogni di lavoratori autonomi, provenienti dall'estero, in particolari settori imprenditoriali, professionali e della ricerca;

Considerato che l'art. 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 luglio 2002, n. 189, prevede di istituire quote riservate a favore di «lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedono di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi»;

Considerato che la situazione economica e politica dell'Argentina ha posto in condizioni difficili numerosi lavoratori di origine italiana;

Ritenuto che il proseguimento di una politica di incentivazione di un elevato grado di collaborazione da parte dei Paesi vicini di origine o di transito di importanti flussi migratori, richiede il mantenimento di quote privilegiate a favore di Paesi specificamente individuati;

Considerata la necessità di stabilire, entro la misura di 19.500 unità ancora utilizzabili in sede di programmazione transitoria, ulteriori quote di ingressi al fine di soddisfare il fabbisogno aggiuntivo di lavoratori extracomunitari;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2003 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di 19.500 unità.

Art. 2.

1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di 8.500 unità, da ripartire tra le regioni e province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. La quota di cui al comma 1 riguarda lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Paesi firmatari del trattato di adesione all'Unione europea (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia), di Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania, nonché dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka ed Egitto e altresì i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2001 o 2002.

Art. 3.

1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 è consentito l'ingresso di 800 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle categorie di seguito elencate:

ricercatori;

imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia nazionale;

liberi professionisti;

soci e amministratori di società non cooperative;

artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.

2. All'interno di tale quota, sono ammesse le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.

Art. 4.

Per l'anno 2003 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e di lavoro autonomo, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Argentina, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, entro una quota massima di 200 persone.

Art. 5.

1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale 10.000 cittadini extracomunitari residenti all'estero, di cui 500 dirigenti o personale altamente qualificati e 3.600 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, come di seguito ripartiti:

1000 cittadini albanesi;

600 cittadini tunisini;

500 cittadini marocchini;

300 cittadini egiziani;

200 cittadini nigeriani;

200 cittadini moldavi;

500 cittadini srilankesi;

300 cittadini del Bangladesh.

Roma, 6 giugno 2003

p. *Il Presidente:* LETTA

Registrato alla Corte del conti il 19 giugno 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 342

03A07541

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 giugno 2003.

Adozione delle iniziative relative alla bonifica delle aree adiacenti al Comando unità mobili e specializzate Carabinieri «Palidoro», ai sensi dell'ordinanza 18 aprile 2002, n. 3283. (Ordinanza n. 1).

IL COMMISSARIO DELEGATO
PER LA BONIFICA DELLE AREE ADIACENTI
ALLA CASERMA SALVO D'ACQUISTO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, concernente la dichiarazione di «grande evento» per il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, così come modificato ed integrato dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3199 del 24 aprile 2002, così come modificata ed integrata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3247 del 30 ottobre 2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3283 del 18 aprile 2003, recante ulteriori disposizioni per la celebrazione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, con cui si è constatata l'ineludibile esigenza di dare corso alle misure straordinarie ed urgenti necessarie per la preparazione e predisposizidne della struttura militare denominata Comando unità mobili e specializzate Carabinieri «Palidoro», che ospiterà importanti incontri e manifestazioni che coinvolgeranno rappresentanti e delegazioni aderenti all'Unione stessa, nonché ritenuto come oltremodo necessaria ed urgente l'acquisizione della piena disponibilità delle aree adiacenti al Comando unità mobili e specializzate Carabinieri «Palidoro» sito in via di Tor di Quinto su cui insistono alcuni centri di autodemolizione e rottamazione la cui presenza comporta l'insorgenza di gravissime situazioni di rischio, rendendo impossibile il controllo in termini di sicurezza dei luoghi di svolgimento delle manifestazioni, ed incidendo negativamente, in termini di particolare gravità, su fondamentali interessi pubblici sotto i profili ambientale, igienico e di sicurezza rispetto alla situazione di eccezionale affluenza che si verificherà in occasione dello svolgimento degli incontri e delle manifestazioni;

Considerato che l'art. 1 comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 n. 3283, prevede la possibilità per il commissario delegato di provvedere alla requisizione, in uso temporaneo sino alla data di scadenza della dichiarazione di «grande evento» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002, ovvero sino ad altra data coerente con le esigenze di tutela di cui al testo unico di pubblica sicurezza, delle aree attualmente utilizzate dai centri di autodemolizione e rottamazione, al compimento di interventi finalizzati alla loro dislocazione ed alla ricollocazione dei materiali ivi esistenti presso aree già precedentemente individuate;

Considerato che il comune di Roma ha rappresentato che le aree già individuate per i suddetti centri di autodemolizione e rottamazione sono tuttavia oggetto di un contenzioso ancora pendente, nel corso del quale è stata concessa la sospensione dei provvedimenti impugnati e che, pertanto, dette aree non sono allo stato disponibili per l'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 n. 3283;

Vista la riunione svolta presso lo S.M.E. in data 29 aprile 2003, presieduta dal Gen. Div. Giuseppe Di Donato al fine di individuare aree disponibili per l'attuazione delle finalità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 n. 3283;

Ritenuto che l'area individuata ad esito della riunione presso lo S.M.E. in data 29 aprile 2003 e messa a disposizione d'intesa tra il Ministero della difesa ed il comune di Roma, nelle more del trasferimento dell'area dal comune al Ministero, per l'attuazione degli scopi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 n. 3283, corrispondente alla particella n. 937 del foglio di mappa del comune di Roma n. 872, presenta condizioni morfologiche, logistiche ed ambientali idonee ad ospitare i centri di autodemolizione attualmente insistenti sulle aree indicate all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 n. 3283;

Considerato che non sono disponibili altre aree idonee da parte del comune di Roma e del Ministero della difesa;

Considerato che le aree attualmente occupate dai centri di autodemolizione di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 n. 3283, sono adiacenti alla struttura militare denominata Comando unità mobili e specializzate Carabinieri «Palidoro», e che l'attuale presenza dei suddetti centri appare all'esito dei sopralluoghi assolutamente incompatibile con le necessarie condizioni di sicurezza che si renderà indispensabile adottare nel corso del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea;

Ritenuto che, nell'approssimarsi del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, ricorrono la grave necessità pubblica e l'urgenza di esercitare i poteri conferiti al commissario delegato dall'art. 1 comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 n. 3283, anche avvalendosi dei poteri di cui all'art. 2 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed in deroga alle disposizioni indicate nell'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 n. 3283, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato e delle norme costituzionali;

Ritenuta quindi la sussistenza degli estremi della grave necessità pubblica e dell'urgenza per l'adozione dei provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica collegati alla messa in sicurezza dei luoghi adiacenti alla struttura militare denominata Comando unità mobili e specializzate Carabinieri «Palidoro», attualmente occupati dai centri di autodemolizione e rottamazione, anche con riferimento alla tipologia delle attività commerciali in questione, alla relativa notoria frequentazione, alla non idoneità dei soggetti titolari, accertate sulla base risultanze delle ordinarie iniziative di competenza, nonché con riferimento alla pericolosità intrinseca ed oggettiva dei centri nell'attuale contesto spaziale per effetto dell'adiacenza al predetto Comando;

Ritenuto pertanto di provvedere in via di necessità ed urgenza alla requisizione delle aree attualmente occupate dai centri di autodemolizione e rottamazione di cui sopra, al fine di dare corso alle successive operazioni di dislocazione dei suddetti centri presso l'area di destinazione come sopra individuata, nonché di sgombero e successiva bonifica dei luoghi adiacenti alla struttura militare denominata Comando unità mobili e specializzate Carabinieri «Palidoro»;

Delibera:

Art. 1.

Le aree attualmente utilizzate dai centri di autodemolizione e rottamazione di cui all'art. 1 comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 n. 3283, su cui esercitano l'attività le ditte indicate all'art. 3 della presente ordinanza, adiacenti al Comando unità mobili e specializzate Carabinieri «Palidoro», sito in via di Tor di Quinto, sono requisite in uso temporaneo, sino alla data di scadenza di «grande evento» del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, per l'attuazione delle finalità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 n. 3283.

È autorizzato, secondo le disposizioni che seguono, il trasferimento dei centri di autodemolizione e rottamazione indicati al comma precedente presso l'area di cui alla particella catastale n. 937 del foglio di mappa del comune di Roma n. 872.

I titolari dei centri di autodemolizione e rottamazione sono tenuti al rilascio delle aree requisite, libere da persone o cose, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

Sull'area di destinazione è autorizzata la realizzazione di opere provvisorie e installazione di manufatti provvisori al fine di accelerare ed agevolare il predetto trasferimento nel termine indicato all'art. 1 ed il contestuale inizio delle opere e dei lavori occorrenti per consentire lo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi che garantiscano condizioni di tutela igienico, sanitarie ed ambientali e le attività di recupero e commercio degli stessi, nonché al fine di consentire le operazioni di bonifica dei luoghi attualmente occupati dai centri di autodemolizione ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 n. 3283.

Le opere e gli interventi indicati al comma 1 sono realizzati sulla base di elaborati tecnici progettuali predisposti dal provveditore regionale alle opere pubbliche

per il Lazio, in qualità di soggetto attuatore dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 n. 3283.

Il commissario delegato provvede al successivo affidamento diretto dei lavori con la procedura urgente di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 n. 3283.

Art. 3.

I centri di autodemolizione e rottamazione interessati dalla presente ordinanza sono quelli siti in via Tor di Quinto n. 65, sulle aree individuate ai sensi dell'art. 1 comma 1, e gestiti dalle seguenti ditte: Autodemolizioni Costanzo s.r.l.; Aloise Giuseppe & C. s.n.c.; Mignanelli Antonio & C. s.n.c.; Costanzo Giuseppe & C. s.n.c.; Cilia Giovanni & C. s.n.c.; Santini Salvatore & C. s.n.c.

Alle ditte indicate al comma 1 è corrisposto il contributo indicato dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 n. 3283, a titolo di indennizzo per l'eventuale sospensione dell'attività commerciale e previa presentazione di apposita domanda con allegata la dichiarazione dei redditi per l'anno 2002.

Alle ditte indicate al comma 1 è altresì concesso, ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 n. 3283, altro contributo pari al 100% degli oneri sostenuti e debitamente provati, per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, certificati da una apposita documentazione giustificativa di spesa.

Le liquidazioni dei contributi indicati ai commi precedenti sono effettuate con successivo decreto del commissario delegato.

Art. 4.

La presente ordinanza ha efficacia limitata nel tempo alle condizioni di necessità ed urgenza sino alla data indicata nell'art. 1 comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 n. 3283.

La dislocazione dei centri di autodemolizione e rottamazione presso l'area indicata all'art. 1 comma 2 avviene in attesa di sistemazione definitiva presso sito idoneo da individuare da parte delle autorità competenti.

Art. 5.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente ordinanza è altresì trasmessa al sindaco di Roma per la pubblicazione nell'albo pretorio del Comune.

Roma, 3 giugno 2003

Il commissario delegato: PINOTTI

03A07494

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Progetto Consedil a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione ordinaria del 18 dicembre 2002 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 2003;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Progetto Consedil a r.l.», con sede in Bari, posizione n. 7137/257594 costituita per rogito notaio Ernesto Fornaro in data 5 novembre 1991, repertorio n. 73227, registro imprese n. 28295, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 6 maggio 2003

Il dirigente: BALDI

03A07228

DECRETO 6 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Murgia a r.l.», in Noci.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione ordinaria del 25 novembre 2002 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 2003;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «La Murgia a r.l.» con sede in Noci posizione n. 7734/278196 costituita per rogito notaio Assunta Larocca in data 2 ottobre 1996, rep. n. 38788, registro imprese n. 719045, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 6 maggio 2003

Il dirigente: BALDI

03A07229

DECRETO 6 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Borgorose a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione ordinaria dell'8 marzo 1999 e successivi accertamenti del 21 settembre 1999, del 30 luglio 2001 e del 5 novembre 2001 relativi all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 2003;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Borgorose a r.l.» con sede in Bari posizione n. 4960/193689 costituita per rogito notaio Corrado Magarelli in data 21 luglio 1982, rep. n. 91796, registro imprese n. 14199, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 6 maggio 2003

Il dirigente: BALDI

03A07230

DECRETO 6 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Sfera a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione ordinaria del 17 dicembre 2002, relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 2003;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Sfera a r.l.» con sede in Bari posizione n. 7138/257595 costituita per rogito notaio Ernesto Fornaro in data 5 novembre 1991, repertorio n. 73225, registro imprese n. 28296, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 6 maggio 2003

Il dirigente: BALDI

03A07236

DECRETO 6 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Elica a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione ordinaria dell'11 dicembre 2002, relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 2003;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Elica a r.l.» con sede in Bari posizione n. 7005/253847 costituita per rogito notaio Arturo Della Monica in data 23 maggio 1991, repertorio n. 48120, registro imprese n. 27799, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 6 maggio 2003

Il dirigente: BALDI

03A07237

DECRETO 12 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Città Nuova a r.l.», in Corato.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione ordinaria del 13 marzo 2002 e successivo accertamento del 20 luglio 2002 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative del Ministero della attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi, di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 23 gennaio 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 26 settembre 2002;

Decreta:

La società cooperativa «Città Nuova a r.l.» posizione n. 8435 con sede in Corato costituita per rogito notaio dott. Agostino Lauro in data 1º febbraio 1990, repertorio n. 12815, registro imprese n. 10241, omologato dal tribunale di Trani, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 12 maggio 2003

Il dirigente: BALDI

03A07231

DECRETO 12 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «I.G. - Impegno e garanzia a r.l.», in Monopoli.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione ordinaria del 5 luglio 2002 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative del Ministero della attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi, di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 23 gennaio 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 26 settembre 2002;

Decreta:

La società cooperativa «I.G. - Impegno e garanzia a r.l.» posizione n. 7352/264875 con sede in Monopoli costituita per rogito notaio dott.ssa Caterina Mardesic Lonero in data 26 giugno 1993, repertorio n. 19135, registro imprese n. 30971, omologato dal tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 12 maggio 2003

Il dirigente: BALDI

03A07238

DECRETO 12 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa sociale «Il Sorriso a r.l.», in Trani.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della Cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione ordinaria del 27 marzo 2002 e successivo accertamento del 28 giugno 2002 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi, di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 23 gennaio 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 26 settembre 2002;

Decreta:

La società cooperativa sociale «Il Sorriso a r.l.» con sede in Trani, posizione n. 8409, costituita a rogito notaio dott. Onofrio Bottaro in data 2 giugno 1999, repertorio n. 74093, registro imprese n. 61073, omologato dal tribunale di Trani, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 12 maggio 2003

Il dirigente: BALDI

03A07286

DECRETO 27 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Euroeden Cooperativa Sociale a r.l.», in Cassino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della Cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora Direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visti il verbale di ispezione ordinaria del 28 novembre 2001 e successivo accertamento del 3 settembre 2002 eseguiti nei confronti della società cooperativa «Euroeden cooperativa sociale a r.l.» dai quali risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 nella riunione del 30 aprile 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Euroeden cooperativa sociale a r.l.» con sede in Cassino costituita a rogito notaio dott. Giacinto Jadecola in data 9 settembre 1994, repertorio n. 32016, registro imprese n. 5203 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. n. 1627/270973 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 27 maggio 2003

Il direttore provinciale: NECCI

03A07232

DECRETO 27 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Global Services 2000 cooperativa a r.l.», in Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora Direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 6 novembre 2002 eseguito nei confronti della società cooperativa «Global Services 2000 cooperativa a r.l.» dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 nella riunione del 30 aprile 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Global Services 2000 cooperativa a r.l.» con sede in Frosinone costituita a rogito notaio dott. Franco Rossi in data 12 ottobre 2000 repertorio n. 26999, registro imprese n. 28312 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. n. 2045/301317 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 27 maggio 2003

Il direttore provinciale: NECCI

03A07233

DECRETO 27 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa sociale forza e lavoro 2001 Servizi a r.l.», in Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora Direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 12 settembre 2002 eseguito nei confronti della società cooperativa «Cooperativa sociale forza e lavoro 2001 servizi a r.l.» dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 nella riunione del 30 aprile 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa sociale forza e lavoro 2001 servizi a r.l.» con sede in Frosinone costituita a rogito notaio dott. Francesco Raponi in data 22 febbraio 2001, repertorio n. 25851, registro imprese n. 9509 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. n. 2069/301341 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 27 maggio 2003

Il direttore provinciale: NECCI

03A07234

DECRETO 27 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Trevisport piccola società cooperativa a r.l.», in Trevi nel Lazio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora Direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 3 dicembre 2002 eseguito nei confronti della società cooperativa «Trevisport piccola società cooperativa a r.l.» dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 nella riunione del 30 aprile 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Trevisport piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Trevi nel Lazio costituita a rogito notaio dott. Rita Maria Caterina Doleatti in data 4 agosto 2000, repertorio n. 32916, registro imprese n. 21398 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. n. 2063/301335 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 27 maggio 2003

Il direttore provinciale: NECCI

03A07235

DECRETO 27 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Lavorare Insieme - Società cooperativa sociale a r.l.», in Vallerotonda.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della Cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 25 settembre 2002 eseguito nei confronti della società cooperativa «Lavorare Insieme - Società cooperativa a r.l.» dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 nella riunione del 30 aprile 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Lavorare Insieme - Società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Vallerotonda costituita a rogito notaio dott. Giacinto Jadecola in data 29 gennaio 1998, repertorio n. 41953, registro imprese n. 20541 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. n. 1803/283672 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 27 maggio 2003

Il direttore provinciale: NECCI

03A07288

DECRETO 5 giugno 2003.

Sostituzione di un membro effettivo e supplente in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla I commissione di conciliazione.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ROMA

A seguito del decreto n. 10 del 20 maggio 2002 con cui si è provveduto alla nomina del dott. Della Pietra Giovanni quale membro effettivo nonché del decreto n. 13 del 6 giugno 2002 con cui si è provveduto alla nomina del dott. Intonti Nicola quale membro supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla I commissione di conciliazione, di cui all'art. 410 della legge n. 533 dell'11 agosto 1973;

Vista la nota dell'8 maggio 2003 con cui il dott. Della Pietra Giovanni rassegna le proprie dimissioni;

Vista la nota del 5 giugno 2003, prot. n. 1155, cs.lp con cui l'Unione degli industriali di Roma ha comunicato la nuova composizione dei propri rappresentanti in seno alla I commissione di conciliazione, segnalando il nominativo del dott. Intonti Nicola quale membro effettivo in sostituzione del dott. Della Pietra Giovanni e il nominativo del dott. Massara Alberto, quali membro supplente in sostituzione del dott. Intonti Nicola;

Considerato che si deve provvedere all'integrazione della commissione stessa;

Decreta:

Il dott. Intonti Nicola, domiciliato per la carica presso l'Unione degli Industriali di Roma - Area lavoro e affari sociali - via Po n. 19 - 00198 Roma - tel. 06/84499352 - fax 06/8554678, e il dott. Massara Alberto, domiciliato per la carica presso ACER - via di Villa Patrizi n. 11 - Roma, vengono nominati rispettivamente membro effettivo e membro supplente in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla I commissione di conciliazione in sostituzione dei signori Della Pietra Giovanni e Intonti Nicola.

Roma, 5 giugno 2003

Il direttore: CELA

03A07408

DECRETO 6 giugno 2003.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione di Cremona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CREMONA

Visto il proprio decreto n. 269 del 30 gennaio 1974 e successive modificazioni con il quale è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, operante presso la direzione provinciale del lavoro di Cremona;

Atteso che di detto organo collegiale fa parte il sig. Massimo Bonci quale componente supplente in rappresentanza dei lavoratori;

Considerato che il sig. Massimo Bonci ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico;

Preso atto della nota del 30 maggio 2003 con la quale l'organizzazione sindacale U.I.L. di Cremona designa il sig. Maurizio Romani quale sostituto del predetto componente;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Il sig. Maurizio Romani è nominato componente supplente della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro, operante presso la Direzione provinciale del lavoro di Cremona, in rappresentanza dei lavoratori in sostituzione del sig. Massimo Bonci, dimissionario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cremona, 6 giugno 2003

Il direttore: FILOSA

03A07376

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Ninfa a r.l.», in Cisterna di Latina, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Ninfa a r.l.», con sede in Cisterna di Latina (Latina) costituita in data 6 febbraio 1989 con atto a rogito del notaio dott.ssa Raffaella Mandato di Latina, REA n. 88797, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Nicola Calandrini nato a Latina il 5 novembre 1966, con studio in Latina Scalo, via della Stazione n. 261, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07399

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Residence consorzio soc. coop. a r.l.», in Margherita di Savoia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Residence consorzio soc. coop. a r.l.», con sede in Margherita di Savoia (Foggia), costituita in data 31 dicembre 1984 con atto a rogito del notaio dott. Adolfo Frattarolo di Manfredonia (Foggia), REA n. 134483, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Giuseppe Laurino, nato a San Severo (Foggia) il 29 marzo 1968, con studio in San Severo (Foggia), corso D'Aosta n. 147, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07400

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Di.Co. Difesa consumatori - cooperativa di consumo a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Di.Co. Difesa consumatori - Cooperativa di consumo a r.l.», con sede in Roma, costituita in data 31 marzo 1977 con atto a rogito del notaio dott. Jemma Andrea di Roma, REA n. 415422, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la rag. Gemma Stampatore, nata a Villanova di Gui-

donia M. Celio (Roma) il 30 novembre 1965, con residenza in Guidonia Montecelio (Roma), via Nazario Sauro n. 19, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07401

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «S.T.R.A.S. 93 società cooperativa a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «S.T.R.A.S. 93 Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, costituita in data 16 settembre 1993 con atto a rogito del notaio dott. Vincenzo Silvestroni di Roma, REA n. 780428, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Giulio Stoppa nato a Roma il 12 marzo 1967, con studio in Roma, via di Porta Angelica n. 63, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07402

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Don Francesco Carlin - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Zapponeta, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Don Francesco Carlin - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Zapponeta (Foggia), costituita in data 15 marzo 1978 con atto a rogito del notalo dott. Maria Mangano, REA n. 135557, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Gianni Paolo Buccarella, nato a Foggia il 7 aprile 1950, ivi residente in via S. Lorenzo n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07450

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Inarconsult - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Inarconsult - Società cooperativa a responsablità limitata», con sede in Roma costituita in data 18 febbraio 1981 con atto a rogito del notaio dott. Manlio Lucci di Roma, REA n. 473620, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Tirico Maddalena nata a Roma il 19 aprile 1971, con studio in Roma, via Tiburtina n. 364, ne è nominata commisario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07454

DECRETO 6 giugno 2003.

Riconoscimento al sig. Simone Gaetano di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico, delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSUNZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Simone Gaetano ha chiesto il riconoscimento del «Certificat de formation professionelle dans a la spécialité installateur en equipement electrique», conseguito in Francia presso «A.f.p.a. - Centre de formation professionnelle des Adultes» di Saint Priest, ai fini dell'esercizio in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, di cui all'art. 1, comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46;

Visto il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, recante attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;

Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto legislativo n. 229, che, nelle more dell'attuazione del comma i dell'articolo stesso, individua il Ministero delle attività produttive come l'Amministrazione competente al riconoscimento dei titoli di qualificazione professionale rilasciati da un altro Stato membro dell'Unione europea al fine dell'esercizio in Italia, a titolo di lavoro autonomo o subordinato, delle attività di cui all'allegato A, prima parte, lista 1, lista II lista III, lista IV, lista V, lista VI, del decreto legislativo medesimo, escluse quelle attribuite alla competenza di altre amministrazioni dalle lettere *b), c)* e *d)* del comma 2 dello stesso art. 6;

Ritenuto che l'attività per la quale il sig. Simone Gaetano ha chiesto il riconoscimento dei titoli di qualificazione professionale posseduti debba farsi rientrare tra le «Installazioni varie per l'edilizia» di cui all'allegato A, prima parte, lista 1, classe 40, gruppo 403, del decreto legislativo n. 229 e che pertanto il Ministero delle attività produttive sia l'amministrazione competente al riconoscimento;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2003, Serie generale, con il quale i titoli di qualificazione professionale posseduti dall'interessato sono stati riconosciuti validi ai fini dello svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli

impianti di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici adibiti ad uso civile, a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 5 marzo 1990, n. 46;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi riunitasi in data 16 aprile 2003, che ha ritenuto il certificato di formazione conseguito dall'interessato, unitamente all'esperienza professionale di due anni dallo stesso maturata presso imprese del settore, titolo idoneo all'esercizio delle attività per cui è richiesto l'ulteriore riconoscimento;

Visto il parere conforme dell'Associazione di categoria CNA-Anim;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Simone Gaetano, nato il 17 aprile 1972 a Venosa (Italia), cittadino italiano, sono riconosciuti il titolo di qualificazione e la pratica professionale di cui in premessa quali titoli validi ai fini dello svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, di cui all'art. 1, comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2003

Il direttore generale: SPIGARELLI

03A07442

DECRETO 6 giugno 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Vlad Cristina Elisabeta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico delle attività di pulizia e disinfezione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSUNZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vlad Cristina Elisabeta ha chiesto il riconoscimento del titolo di scuola secondaria denominato «Diploma di Baccalareato - Indirizzo chimica industriale», conseguito nell'anno 1993 in Romania presso il liceo statale industriale di Fagaras, ai fini dell'esercizio in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di pulizia e disinfezione di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non comunitario da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del 16 aprile 2003, che ha ritenuto il titolo dell'interessata, per i suoi contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del medesimo decreto legislativo n. 319/1994, ovverosia ai titoli «specificamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idoneo all'esercizio delle attività sopra indicate anche in assenza del requisito aggiuntivo del biennio di esperienza professionale;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Assopulizie;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Vlad Cristina Elisabeta, nata il 25 dicembre 1974 a Fagaras (Romania), cittadina rumena, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di pulizia e disinfezione di cui all'art, 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2003

Il direttore generale: SPIGARELLI

03A07443

DECRETO 6 giugno 2003.

Riconoscimento al sig. Kerçuku Ahmet di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico delle attività di pulizia e disinfezione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Kerçuku Ahmet ha chiesto il riconoscimento del titolo di scuola secondaria superiore - indirizzo agronomia conseguito nell'anno 1950 in Albania presso la scuola superiore statale tecnica di agricoltura «Kajo Karafili» di Golem, distretto di Kavaje, ai fini dell'esercizio in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di pulizia e disinfezione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* e *b)*, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e forme sulla condizione dello straniero, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante forme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art, 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non comunitario da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del 16 aprile 2003, che, rilevato l'imperfetto verificarsi della condizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo medesimo, per non avere l'interessato potuto dimostrare mediante documentazione di fonte pubblica di avere esercitato a tempo pieno l'attività per la durata di due anni negli ultimi dieci, ha determinato di subordinare il richiesto riconoscimento ad una misura compensativa consistente, ai sensi dellart. 49, comma 3, del sopra richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 394, nel superamento di una prova attitudinale;

Sentita l'associazione di categoria Assopulizie-CNA;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Kerçuku Ahmet, nato il 22 febbraio 1935 a Durres (Albania), cittadino albanese, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di pulizia e disinfezione di cui all'art. 1, comma 1 lettera *a)* e *b)*, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale, il cui oggetto e le cui modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2003

Il direttore generale: SPIGARELLI

ALLEGATO *A*

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, presenta apposita domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La Camera di commercio di Bolzano provvede ad istituire una apposita commissione che sovrintende allo svolgimento della prova. La commissione è costituita:

a) dal presidente della Camera di commercio o da un suo delegato;

b) da un rappresentante della giunta regionale;

c) da un rappresentante della provincia autonoma di Bolzano;

d) da un rappresentante dell'autoritá sanitaria locale, scelto tra i soggetti in possesso di specifiche conoscenze nelle materie oggetto della prova attitudinale;

e) da due esercenti le attivitá oggetto della prova attitudinale, in rappresentanza delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano provinciale.

Il rappresentante della provincia autonoma di Bolzano, di cui al punto *c)*, è stato designato in via preventiva, dalla provincia medesima, ripartizione 2, servizi centrali, ufficio affari istituzionali, con nota prot. n. 2.1/12.00/36 del 3 febbraio 2003, nella persona della dott.ssa Cinzia Flaim.

La Camera di commercio di Bolzano provvede ad acquisire dai soggetti di cul ai punti *b)*, *d)* ed *e)* le rimanenti designazioni.

La commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in eventuali prove pratiche miranti a verificare il possesso da parte del candidato, di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:

a) tipologie di prodotti per la pulizia e loro classificazione secondo la scala del PH;

b) utilizzazione dei prodotti (prodotti di ripristino, prodotti di mantenimento, prodotti disinfettanti);

c) stoccaggio dei prodotti per la pulizia;

d) pulizia dei pavimenti (identificazione dei diversi tipi di rivestimento e tecniche per il loro trattamento);

e) trattamento della moquette (lavaggio e disinfettazione);

f) pulizia dei mobili (identificazione delle diverse tipologie di superfici e metodi per la loro pulizia);

g) organizzazione della pulizia di un ufficio;

h) organizzazione della pulizia di un bagno;

i) attrezzature per scopare ed attrezzature per il lavaggio;

j) tipologie di macchine per le pulizie (aspirapolvere, aspiraliquidi, monospazzola);

k) tipologie di attrezzi per le pulizie (carrelli multiuso, kit pulizia vetro, panni, ecc.);

l) significato di una azione di disinfezione;

m) tecniche di disinfezione;

n) sicurezza del lavoro (decreto legislativo n. 626/1994 e norme successive), con specifico riferimento alle attivitá di pulizia e disinfezione.

Il colloquio mira, altresì, a verificare l'adeguata conoscenza, da parte del candidato, delle lingue tedesca e italiana.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi.

03A07446

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 5 giugno 2003.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela del riso S. Andrea Piemonte, con sede in Santhià (Vicenza), via Svizzera n. 38 intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte» ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92 come denominazione di origine protetta che, tra l'altro prevede espressamente che i produttori devono assoggettarsi al controllo di un organismo di controllo autorizzato ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 62730 del 19 maggio 2003 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Consorzio di tutela del riso S. Andrea Piemonte ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1 paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio di tutela citato, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte», secondo il disciplinare di produzione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2003 e con le integrazioni ad esso apportate all'atto della notifica della domanda di registrazione alla Commissione europea, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Viste le integrazioni apportate alla predetta disciplina di produzione che consistono nell'inserimento all'art. 3 del riferimento all'operazione di condizionamento, al fine di garantire la tracciabilità del prodotto

da registrare, e all'art. 8 sia delle parole «ai sensi del regolamento CEE n. 1726/98», dopo le parole «logo della D.O.P.», sia del seguente testo:

«I prodotti per la cui preparazione, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologia di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MiPAF in quanto autorità preposta all'attuazione del regolamento (CEE) n. 2081/92.

L'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui è trasformato o elaborato.

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte».

Art. 2.

La denominazione «Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2003 con le integrazioni riportate nelle premesse al presente decreto.

Art. 3.

Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'organismo privato autorizzato ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 che sarà specificamente autorizzato con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La certificazione di conformità rilasciata da detto organismo ai sensi del primo comma dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte» come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2003

Il direttore generale: ABATE

03A07404

DECRETO 6 giugno 2003.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo» registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela del nome Pecorino Sardo D.O.P., con sede in Cagliari, piazza San Bartolomeo n. 8, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo», ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1999 con il quale l'organismo «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo» sopra indicata, ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 62714 del 15 maggio 2003, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Visto il fascicolo trasmesso in allegato alla suddetta nota costituito dalla scheda riepilogativa e dalle note esplicative sulle modifiche richieste;

Vista l'istanza del 16 dicembre 2002, con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni per le quali, essendo stata notificata all'organismo comunitario competente, domanda di modifica al disciplinare di produzione, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 535/97;

Considerato che l'organismo «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.» ha predisposto un piano dei controlli adeguato e che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio per la tutela del nome Pecorino Sardo D.O.P. al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo» trasmessa all'organismo comunitario competente con nota del 15 maggio 2003, numero di protocollo 62714;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo», secondo le modifiche richieste dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

1. È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla modifica, chiesta dal Consorzio per la tutela del nome Pecorino Sardo D.O.P., al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo» registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1º luglio 1996 ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 notificata al competente organismo comunitario.

Art. 2.

1. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo di «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.» quale organismo autorizzato con decreto ministeriale 27 luglio 1999 ad espletare le funzioni di controllo sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo».

2. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori della D.O.P. «Pecorino Sardo», registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della commissione del 1º luglio 1996, di accedere alla certificazione di conformità alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformità rilasciata dall'organismo «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», ai sensi del primo comma, dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

3. La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo» ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorità

nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione «Pecorino Sardo».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito alla domanda di modifica in argomento. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo» anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Pecorino Sardo» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Pecorino Sardo».

Art. 7.

L'organismo autorizzato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Art. 8.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2003

Il direttore generale: ABATE

03A07403

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 9 giugno 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Como.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle Entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano ha comunicato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Como in data 16 maggio 2003 per assemblea del personale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Como in data 16 maggio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 9 giugno 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A07405

PROVVEDIMENTO 27 maggio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Siracusa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota

Dispone:

1. Mancato funzionamento di alcuni uffici del pubblico registro automobilistico.

1.1 È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Siracusa nei giorni 21, 22 e 23 maggio 2003.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dalla Procura Generale della Repubblica di Catania in data 23 maggio 2003 e 26 maggio 2003, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Siracusa nei giorni 21, 22 e 23 maggio 2003 è rimasto chiuso a causa di anomalie informatiche che non hanno consentito allo stesso di procedere alle ordinarie attività lavorative.

Quanto sopra premesso, ne consegue la necessità di regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (Art. 11; Art. 13 - comma 1)

Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (Art. 4; Art. 7 - comma 1)

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 27 maggio 2003

Il direttore regionale: MAZZARELLI

03A07407

PROVVEDIMENTO 28 maggio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ancona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate,

Dispone:

È accertato, per il giorno 12 maggio 2003, l'irregolare funzionamento dell'ufficio pubblico registro automobilistico di Ancona.

Motivazioni.

L'ufficio sopra individuato non ha operato nel giorno 12 maggio 2003 dalle ore 10,30 per un'assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali territoriali.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13 comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 28 maggio 2003

Il direttore regionale: DE MUTIIS

03A07451

PROVVEDIMENTO 28 maggio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ancona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 19 maggio 2003, l'irregolare funzionamento dell'ufficio pubblico registro automobilistico di Ancona.

Motivazioni.

L'ufficio sopra individuato non ha operato nel giorno 19 maggio 2003 per lo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali nazionali.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 28 maggio 2003

Il direttore regionale: DE MUTIIS

03A07452

PROVVEDIMENTO 5 giugno 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lucca.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999 n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1\7998\UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle Entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Lucca nei giorni 21, 22 e 23 maggio 2003 per l'intera giornata.

Motivazioni: la disposizione di cui al presente atto scaturisce dalle note prot. n. 45 luglio 2003 in data 21 maggio 2003 e prot. n. 55/7/2003 in data 26 maggio 2003, con la quale la Procura Generale della Repubblica di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lucca nei giorni 21, 22 e 23 maggio 2003 per l'intera giornata - causato da un virus sul sistema informatico in data 21 maggio 2003 e da gravi problemi tecnico-informatici in data 22 e 23 maggio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 5 giugno 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A07406

PROVVEDIMENTO 6 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Biella.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente,

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Biella in data 19 maggio 2003.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito dello sciopero

del personale indetto dalle organizzazioni sindacali, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Biella non ha operato al pubblico nel giorno 19 maggio 2003. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 2809/26/03 del 28 maggio 2003, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13 comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 6 giugno 2003

Il direttore regionale: PIRANI

03A07453

DECRETO 9 giugno 2003

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del mistero delle Finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle Entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzinamento del pubblico registro automobilistico di Milano in data 19 maggio 2003 per sciopero del personale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano in data 19 maggio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 9 giugno 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A07398

PROVVEDIMENTO 12 giugno 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Si dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato dal 3 al 6 giugno 2003.

Motivazioni: la disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 64/7/2003 in data 6 giugno 2003, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha espresso parere favorevole all'ado-

zione del provvedimento che accerta l'irregolare funzionamento dell'ufficio, causato da blocco del CED D.T.T. per interventi tecnici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 12 giugno 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A07449

PROVVEDIMENTO 12 giugno 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Si dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze dalle ore 8 alle ore 10, del 16 maggio 2003 e intera giornata in data 19 maggio 2003.

Motivazioni: la disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 60/7/2003 in data 5 giugno 2003, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento che accerta l'irregolare funzionamento dell'ufficio, causato da assemblea sindacale in data 16 maggio 2003 e da sciopero generale in data 19 maggio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 12 giugno 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A07447

PROVVEDIMENTO 12 giugno 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lucca.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Si dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lucca dal 3 al 6 giugno 2003.

Motivazioni: la disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 63/7/2003 in data 6 giugno 2003, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento che accerta l'irregolare funzionamento dell'ufficio, causato da blocco del CED D.T.T. per interventi tecnici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 12 giugno 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A07448

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 12 maggio 2003.

Programma commissariale di interventi strategico-emergenziali undicesimo stralcio operativo - Attuazione ordinanza n. 337 del 31 dicembre 2002 - Area di intervento 3: Piano strategico reti idriche. (Ordinanza n. 350).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la Protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al Commissario Governativo;

Vista l'ordinanza del Commissario Governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 337 del 31 dicembre 2002 con la quale è stato approvato l'undicesimo stralcio operativo del programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza idrica, ove nell'ambito dell'Area di intervento 3), finalizzata al risparmio ed alla riqualificazione delle reti idriche dei centri abitati, è prevista la realizzazione del piano strategico reti idriche, volto al recupero di consistenti quantità di risorsa idrica, con la realizzazione di opere di riqualificazione di reti idriche;

Considerato che la predetta ordinanza prevede per la realizzazione del citato piano strategico sulle reti idriche uno stanziamento complessivo di € 90.000.000,00;

Considerato che detto intervento si inquadra nell'ambito delle azioni dirette all'eliminazione delle consistenti perdite idriche, dovute all'inadeguatezza delle infrastrutture di distribuzione che determina la dispersione di considerevoli quantità di risorsa idrica in un territorio caratterizzato da una scarsissima disponibilità della risorsa medesima per il perdurare di una situazione di siccità;

Considerato che il medesimo è coerente con le previsioni di intervento del piano d'ambito, approvato con ordinanza commissariale n. 321 del 30 settembre 2002, e specificatamente con il Progetto obiettivo n. 1: «Efficientamento delle reti di distribuzione e riorganizzazione dei rapporti commerciali»;

Considerato che l'assessorato regionale dei lavori pubblici, in attuazione della Misura 1.1. «Ciclo integrato dell'acqua», di cui all'Asse 1 del POR Sardegna 2000-2006 ha previsto l'intervento relativo a «Riqualificazione reti idriche urbane» ed ha proceduto all'espletamento di una procedura concorsuale, con «Bando per la selezione delle proposte di finanziamento sulla Misura 1.1» pubblicato sul BURAS n. 22 del 29 luglio 2002, finalizzata all'erogazione di finanziamenti per un importo complessivo pari a € 57.122.720;

Considerato che la graduatoria definitiva con l'indicazione delle somme finanziate a favore dei comuni richiedenti è stata approvata con determinazione del direttore del servizio dighe e risorse idriche dell'assessorato dei lavori pubblici in data 3 dicembre 2002, n. 1150/SDR, pubblicata sul BURAS n. 36 del 9 dicembre 2002;

Considerato che le risorse disponibili nella sopraindicata Misura 1.1. sono risultate complessivamente insufficienti a coprire l'intero fabbisogno finanziario necessario per la completa realizzazione degli interventi proposti dalle amministrazioni comunali interessate;

Considerato che si rende opportuno finalizzare il finanziamento commissariale di cui alla presente ordinanza al conseguimento, da parte delle amministrazioni comunali predette, dei seguenti obiettivi prioritari nell'ottica dell'indispensabile superamento dell'emergenza idrica:

contribuire al miglioramento delle disponibilità idriche in termini quantitativi; migliorare l'efficienza e l'economicità della gestione delle reti acquedottistiche comunali;

conseguire il massimo recupero di risorse idriche mediante riqualificazione delle reti con l'adozione di opportuni sistemi gestionali e di controllo;

Ritenuto di dover dare attuazione alla sopracitata ordinanza commissariale n. 337/02 (Area 3: Piano strategico reti idriche) finanziando, nei limiti dei fondi da essa messi a disposizione, il completamento degli interventi delle amministrazioni comunali per i quali le stesse hanno a suo tempo presentato domanda a valere sul bando sopra citato (Misura 1.1. del POR), ma per i quali non è stato possibile in tutto od in parte concedere il finanziamento di cui al bando stesso;

1 Ritenuto pertanto, di dover destinare il finanziamento in parola alle amministrazioni comunali che hanno partecipato al bando predetto;

Ritenuto inoltre, che il conseguimento del finanziamento commissariale integrativo potrà determinare i seguenti tre casi:

1) amministrazioni comunali che hanno ottenuto il finanziamento di cui al bando citato della Misura 1.1. ma che non abbiano ancora attivato la procedura di affidamento dei lavori. In tal caso si dovrà procedere ad affidamento unico dei lavori comprensivo delle risorse della Misura 1.1. e delle risorse commissariali integrative;

2) amministrazioni comunali che hanno ottenuto il finanziamento di cui al bando citato della Misura 1.1. ma che abbiano attivato la procedura di affidamento dei lavori. In tal caso le risorse commissariali integrative saranno dirette a finanziare la realizzazione di un lotto funzionale configurato in modo autonomo

rispetto all'intero intervento e con proprio specifico ed autonomo quadro economico-finanziario che completi l'intervento stesso come proposto dalle amministrazioni comunali nella domanda di ammissione al bando di cui alla Misura 1.1. del POR;

3) amministrazioni comunali che pur avendo partecipato al bando della Misura 1.1. non abbiano ricevuto alcun finanziamento. In tal caso le risorse commissariali integrative dovranno essere finalizzate al finanziamento di un lotto funzionale;

In tutti i casi suddetti il finanziamento commissariale dovrà comunque essere rendicontato autonomamente;

Ritenuto altresì, di dover procedere al finanziamento in parola:

nel rispetto della graduatoria sopracitata (determinazione del direttore del servizio dighe e risorse idriche dell'assessorato dei lavori pubblici 3 dicembre 2002, n. 1150/SDR, pubblicata sul BURAS n. 36 del 9 dicembre 2002);

previa presentazione, con le modalità di cui alla presente ordinanza, di apposita istanza da parte delle amministrazioni comunali predette e verifica della sussistenza dei requisiti richiesti;

Considerato che i progetti di «Riqualificazione delle reti idriche urbane», che verranno finanziati integrativamente ai sensi della presente ordinanza dovranno nel loro complesso necessariamente prevedere tutte le seguenti azioni realizzative, gestionali e di controllo al fine di garantire il miglioramento continuo della gestione tecnico-amministrativa del servizio idrico integrato:

mappatura informatizzata della rete idrica;
distrettualizzazione della rete idrica;
sistema di acquisizione dati;
bilanci idrici per distretto;
valutazione delle perdite amministrative;
accelerazione dell'esecuzione dei lavori;

Ritenuto di dover attribuire alla presente ordinanza il valore di bando ai fini della presentazione delle domande, da parte delle amministrazioni comunali, per il conseguimento del finanziamento commissariale;

Ritenuto nella valutazione delle istanze che saranno presentate, a seguito della pubblicazione della presente ordinanza nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, di dover mantenere i raggruppamenti dei comuni per classi omogenee in coerenza con le modalità di predisposizione della graduatoria di cui al sopracitato bando a valere sulla Misura 1.1 del POR Sardegna 2000-2006;

Ritenuto infine di dover stabilire, per ciascuna classe di comuni, i seguenti limiti massimi ammissibili per il finanziamento commissariale:

€ 400.000 per i comuni della 1ª classe;
€ 800.000 per i comuni della 2ª classe;
€ 1.600.000 per i comuni della 3ª classe.

Ordina:

Art. 1.

Accesso al finanziamento commissariale integrativo dell'intervento finanziario di cui al bando a valere sulla Misura 1.1. del POR.

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

2. I comuni, ricompresi nelle classi 1, 2, e 3 di cui alla graduatoria definitiva relativa al bando «Riqualificazione delle reti idriche urbane previa valutazione e quantificazione delle perdite», di cui alla Misura 1.1. dell'Asse I del POR Sardegna 2000-2006, pubblicata sul BURAS n. 36 del 9 dicembre 2002, possono presentare istanza per l'inserimento, tra le opere commissariali per l'emergenza idrica, dei complessivi interventi da loro proposti a seguito del relativo bando e, per la parte di detti interventi non finanziata a valere sulla citata Misura 1.1., che venga configurata come coofinanziamento dell'opera già in parte finanziata oppure, in base alle indicazioni precedentemente richiamate, quale lotto funzionale autonomo e con uno specifico quadro economico-finanziario, i comuni stessi possono richiedere il finanziamento commissariale a valere sulle risorse di cui all'ordinanza n. 337 del 31 dicembre 2002.

3. Tale finanziamento commissariale non potrà eccedere le seguenti misure:

€ 400.000 per i comuni della 1ª classe;
€ 800.000 per i comuni della 2ª classe;
€ 1.600.000 per i comuni della 3ª classe.

Art. 2.

Modalità di presentazione dell'istanza

1 . I comuni di cui al precedente art. 1 dovranno presentare richiesta al commissario governativo, sul facsimile n. 1 allegato alla presente ordinanza, entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna dell'ordinanza medesima.

La richiesta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del comune.

2. La stessa dovrà contenere l'impegno:

2.*a)* per le amministrazioni comunali che hanno ottenuto il finanziamento di cui al bando della Misura 1.1., ma che non hanno ancora attivato la procedura di affidamento dei lavori, a prevedere un intervento unico da realizzarsi con i fondi della Misura 1.1., con i fondi comunali e con i richiesti fondi commissariali;

2.*b)* per le amministrazioni comunali che hanno ottenuto il finanziamento di cui al bando della Misura 1.1. e che hanno già attivato la procedura di affidamento dei lavori, a prevedere un lotto funzionale autonomo da realizzare con i fondi comunali e i richiesti fondi commissariali;

2.*c)* per le amministrazioni che, pur avendo partecipato al bando della Misura 1.1. non abbiano ottenuto alcun finanziamento, a prevedere un lotto funzionale da realizzare con i fondi comunali ed i richiesti fondi commissariali;

2.*d)* ad approvare il progetto esecutivo complessivo dei lavori e ad indire la gara per l'affidamento degli stessi entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al successivo art. 3 punto 1 della presente ordinanza. Il progetto esecutivo dovrà essere redatto secondo le indicazioni di cui al successivo art. 6;

2.*e)* a garantire il cofinanziamento comunale nella percentuale indicata nell'istanza di cui al bando della Misura 1.1 e nel rispetto delle stesse modalità (art. 7, punto 1, 3º paragrafo del bando medesimo);

2.*f)* a rendicontare le spese sostenute, certificate da apposita dichiarazione sottoscritta dal responsabile del procedimento e dal legale rappresentante dell'ente, con le modalità di cui al successivo art. 11.

3. Entro il termine di cui al precedente punto 2.*d)*, l'amministrazione comunale deve trasmettere, all'ufficio del commissario governativo, pena la decadenza del finanziamento:

la deliberazione della giunta comunale, con la quale viene approvato il progetto esecutivo dell'intervento complessivo [2.*a)*] o del lotto funzionale [2.*b)* e 2.*c)*] con specifico ed autonomo quadro economico progettuale;

copia del provvedimento di indizione della gara per l'appalto dell'intervento complessivo [2.*a)*], o del lotto funzionale [2.*b)* e 2.*c)*].

Art. 3.

Procedure di ammissione

1. L'elenco delle proposte ammissibili e l'importo del finanziamento commissariale concedibile, alle condizioni di cui alla presente ordinanza, sarà approvato con provvedimento del commissario governativo entro quindici giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.

2. Con provvedimento dell'ufficio del commissario governativo verrà disposto l'attribuzione del finanziamento integrativo alle amministrazioni comunali che avranno dimostrato di possedere i requisiti indicati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Modalità del finanziamento

1. Il finanziamento commissariale verrà messo a disposizione delle amministrazioni comunali di cui al precedente art. 3, comma 2, su apposita contabilità speciale di tesoreria, presso la Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Cagliari, da aprirsi a titolarità del rappresentante legale dell'ente, all'uopo nominato sub-commissario ai sensi e con le modalità di cui al successivo art. 7.

2. Il finanziamento commissariale verrà riversato sulla predetta contabilità speciale di Tesoreria come segue, in deroga a quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24:

70 per cento: contestualmente al provvedimento di affidamento di cui al precedente art. 3, comma 2;

30 per cento a saldo: entro trenta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione dei lavori o del collaudo per spese rendicontate nella misura del 70% dell'importo del finanziamento commissariale.

Art. 5.

Economie - Somme non spese

1. Qualora a seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori vengano realizzate economie sull'importo previsto per i lavori a base d'asta dell'opera cofinanziata dal commissario, le stesse sono automaticamente decurtate dalla voce del relativo quadro economico e proporzionalmente, dalla voce IVA sui lavori.

I sub-commissari di cui al successivo art. 7 dovranno comunicare all'ufficio del commissario governativo, entro cinque giorni dalla conclusione della gara, il nuovo quadro economico rideterminato e dovranno conseguentemente provvedere alla restituzione delle economie, proporzionalmente alla quota di finanziamento già erogata, entro il termine perentorio di cinquanta giorni mediante il loro riversamento nella contabilità speciale di Tesoreria n. 1690 intestata al presidente della regione - emergenza idrica.

2. L'aggiudicazione definitiva dei lavori dovrà intervenire entro il termine di novanta giorni dalla data di erogazione del finanziamento commissariale. In caso contrario le amministrazioni comunali dovranno restituire i predetti finanziamenti entro i successivi trenta giorni dal termine di cui sopra con le medesime modalità di cui al precedente comma 1.

3. Le risorse di cui ai precedenti commi 1 e 2 saranno oggetto di riprogrammazione da parte del commissario governativo.

Art. 6.

Requisiti del progetto esecutivo

1. Il progetto esecutivo immediatamente cantierabile, approvato dall'amministrazione comunale, secondo i limiti d'importo previsti dal decreto del presidente della regione n. 53 del 30 aprile 2003, dovrà rispondere ai requisiti di cui al titolo III - capo II - Sezione quarta del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 21 dicembre 1999 - Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Nello stesso dovranno essere previste:

Mappatura informatizzata della rete idrica.

La mappatura informatizzata dovrà basarsi su una ricognizione in campo della rete idrica allo scopo di integrare e aggiornare i dati già disponibili.

La conoscenza dello sviluppo piano-altimetrico della rete, delle sue caratteristiche tecniche (materiali, diametri, anno di posa, stato di conservazione) e la conoscenza dell'ubicazione e delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature idrauliche in linea (saracinesche, sfiati) e degli impianti (serbatoi, stazioni di sollevamento), costituiscono gli elementi minimi indispensabili da informatizzare.

La mappatura dovrà essere predisposta per una sua successiva utilizzazione in ambiente G.I.S.

Distrettualizzazione della rete idrica.

La distrettualizzazione della rete idrica è prevista dalla normativa (decreto ministeriale n. 99 8 gennaio 1997) per una più semplice valutazione delle perdite sulla base di «bilanci idrici nelle reti e negli impianti».

I progetti di riqualificazione delle reti idriche di distribuzione dovranno essere improntati alla realizzazione di distretti e settori così come previsto dal decreto.

Su ciascun distretto, in ingresso ed in uscita, si dovranno installare misuratori di portata fissi allo scopo di predisporre i bilanci idrici. In ciascun punto di misura è auspicabile anche l'installazione di misuratori di pressione.

Sistema di acquisizione dati.

Il progetto dovrà indicare la metodologia di acquisizione dei valori di portata in ingresso ed in uscita dai distretti.

È auspicabile l'acquisizione dei dati attraverso la telemisura.

Bilanci idrici per distretto.

Nei progetti dovrà essere indicata la metodologia che sarà utilizzata per la redazione dei bilanci idrici nell'ottica di valutare le perdite presenti nel distretto. In particolare si dovranno prevedere bilanci giornalieri e mensili, con particolare attenzione alle misure nelle ore notturne (01.00 - 04.00) per determinare il consumo minimo notturno quale indice di valutazione delle perdite nei distretti.

Il progetto dovrà inoltre riportare la modulistica del report annuale da inviare, per il tramite dell'assessorato ai lavori pubblici, all'osservatorio dei servizi idrici secondo quanto indicato dal decreto ministeriale n. 99 dell'8 gennaio 1997.

Valutazione delle perdite amministrative.

Il progetto dovrà prevedere interventi gestionali e di controllo volti al recupero ed all'ampliamento dell'utenza, e più precisamente:

un regolamento che stabilisca:

a) la frequenza della lettura dei contatori e della relativa fatturazione all'utenza;

b) la frequenza delle ispezioni nei punti di consegna per monitorare il regolare allaccio delle utenze;

c) le procedure di intervento nel caso si rilevino malfunzionamenti dei contatori o irregolarità negli allacci. Sarà così possibile tenere sotto controllo i consumi, l'effettivo funzionamento dei contatori nonché l'eventuale presenza di allacci abusivi;

un piano per la manutenzione, eventuale sostituzione e ampliamento dei contatori;

uno schema di relazione annuale sull'andamento dei consumi ed i volumi fatturati per monitorare e tenere sotto controllo eventuali andamenti anomali del consumo per utenza e/o abitante.

Art. 7.

Sub commissario - Poteri delegati - Approvazione del Progetto - Pubblicità - Appalto lavori - Espropriazioni - Risoluzione controversie - Collaudo - Modalità e deroghe alla normativa vigente.

1. Gli interventi dei comuni di cui alla presente ordinanza, all'atto dell'affidamento di cui al precedente art. 3 sono ricompresi nel programma del commissario governativo per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna e sono dichiarati nella loro interezza, ivi compreso l'eventuale lotto funzionale a cofinanziamento commissariale, di assoluta urgenza ed agli stessi sono applicabili le disposizioni acceleratorie previste per gli interventi del programma commissariale stesso.

Sub-commissario.

2. Il rappresentante legale dell'amministrazione comunale beneficiaria del finanziamento commissariale, all'atto dell'affidamento del finanziamento, è nominato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, sub-commissario governativo per l'attuazione dell'intero intervento e per la gestione della contabilità speciale.

3. Il sub-commissario per l'attuazione dell'intero intervento dovrà attenersi alle seguenti modalità operative e potrà avvalersi delle facoltà di deroga normativa di seguito indicate.

Approvazione progetti.

4. In deroga a quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 24/87, le amministrazioni comunali sono autorizzate ad approvare il progetto esecutivo, anche in linea tecnica, previa acquisizione del parere del responsabile del procedimento., espresso ai sensi degli artt. 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

Pubblicità del bando di gara - Modalità.

5. Ai sensi dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, per i lavori di importo pari o superiore a € 5.000.000, gli avvisi ed i bandi, oltre ad essere pubblicati all'albo pretorio del comune sede dell'amministrazione appaltante, saranno inviati all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Unione europea.

Gli avvisi e i bandi saranno altresì pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul BURAS e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione regionale. La pubblicazione reca menzione della data di spedizione e non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate; le stazioni appaltanti devono essere in grado di provare la data di spedizione.

Per i lavori di importo pari o superiore ad 1.000.000 ed inferiore a 5.000.000 di euro, gli avvisi ed i bandi di gara oltre ad essere pubblicati all'albo pretorio del comune sede dell'amministrazione appaltante, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e sul BURAS e, per estratto, su almeno due quotidiani a maggiore diffusione regionale.

Per i lavori di importo compreso tra 500.000 ed 1.000.000 di euro, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati oltre che all'albo pretorio del comune sede dell'amministrazione appaltante, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani aventi particolare diffusione nella provincia dove si eseguono i lavori.

Quando l'importo dei lavori posto in gara non raggiunge i 500.000 euro, la pubblicazione può essere effettuata soltanto nell'albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante.

È comunque facoltà della stazione appaltante ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità, anche telematica.

Importo Lavori	Modalità di pubblicazione
>= 5.000.000 €	Albo pretorio della stazione appaltante G.U.C.E. G.U.R.I. B.U.R.A.S. 2 quotidiani a diffusione nazionale 2 quotidiani a diffusione regionale
< 5.000.000 € >= 1.000.000 €	Albo pretorio della stazione appaltante G.U.R.I. B.U.R.A.S. 2 quotidiani a diffusione regionale
< 1.000.000 € >= 500.000 €	Albo pretorio della stazione appaltante 2 quotidiani a diffusione provinciale
< 500.000 €	Albo pretorio della stazione appaltante

Riduzione dei termini di ricezione delle offerte.

6. In deroga all'art. 79, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, per i pubblici incanti relativi a lavori di importo inferiore a 5.000.000 di €, il termine di ricezione delle offerte è ridotto a quindici giorni a decorrere dall'ultima data di pubblicazione nelle diverse fonti di divulgazione. Per i pubblici incanti relativi a lavori di importo pari o superiore a 5.000.000 di € si applica, ai sensi dall'art. 79, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, il termine di ventidue giorni, come previsto a decorrere dalla data di invio del bando di gara se le amministrazioni aggiudicatrici hanno inviato alla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee da almeno cinquantadue giorni l'avviso indicativo di cui all'art. 11, paragrafo 1 della direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993, e sempreché tale avviso indicativo contenga tutte le informazioni cui si fa riferimento nel modello di bando di cui all'allegato IV B della stessa Direttiva.

Importo Lavori	Termini per la presentazione delle offerte
>= 5.000.000 €	22 giorni naturali e consecutivi
< 5.000.000 € >= 1.000.000 €	15 giorni naturali e consecutivi
< 1.000.000 € >= 500.000 €	15 giorni naturali e consecutivi
< 500.000 €	15 giorni naturali e consecutivi

Esperimento in unica tornata di gara.

7. In deroga all'art. 10, comma 1-*quater*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, s.m.i., i pubblici incanti possono essere esperiti in unica seduta di gara, procedendo successivamente alla verifica dei requisiti richiesti nel bando di gara solo per le imprese prima e seconda classificata ove le stesse risultino prive di attestazione di qualificazione SOA o ARA.

Espropriazioni.

8. In deroga a quanto previsto dall'art. 7 del 7 agosto 1990, n. 241, e dall'art. 12 della legge regionale n. 40 del 22 agosto 1990 la comunicazione di avvio del procedimento dichiarativo della pubblica utilità dovrà essere effettuata, in ogni caso, mediante la pubblicazione di apposito avviso all'Albo pretorio del comune in cui si realizzeranno i lavori. I soggetti interessati possono presentare osservazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dall'inizio della pubblicazione predetta.

I provvedimenti di autorizzazione ad introdursi, di occupazione d'urgenza degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, previsti dall'art. 23 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, sono emessi dal responsabile del Servizio comunale competente. Per l'accesso negli immobili e per le occupazioni d'urgenza, trattandosi di intervento di assoluta urgenza, si provvede ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 9 giugno 1989, n. 32.

Semplificazioni in corso di esecuzione.

9. In deroga a quanto previsto dall'art. 25, legge 11 febbraio 1994, n. 109, s.m.i., tutte le varianti in corso d'opera, purché rientranti nell'importo del progetto rideterminato a seguito dell'aggiudicazione, possono essere approvate dall'amministrazione appaltante, acquisito il parere del responsabile del procedimento.

Accelerazione esecuzione lavori.

10. I capitolati speciali dovranno contenere specifiche disposizioni perché i lavori vengano eseguiti in più turni giornalieri. Dovrà inoltre essere previsto un premio di accelerazione al verificarsi delle seguenti condizioni:

riduzione del termine per l'esecuzione dei lavori quale indicato nel capitolato speciale d'appalto che porti un beneficio economico espresso nel valore di calcolo della maggiore risorsa idrica acquisita o salvata da perdite nel periodo intercorrente tra la data di prevista anticipata conclusione dei lavori per effetto dell'accelerazione, e la data di conclusione dei lavori prevista dal Capitolato speciale di appalto;

riduzione dei tempi delle fasi di cantiere, riducendo contemporaneamente disagi e disfunzioni per la popolazione.

Controversie tra amministrazione comunale appaltante e impresa esecutrice dei lavori.

11. In deroga a quanto prescritto dall'art. 31-*bis* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, s.m.i., tutte le controversie che dovessero insorgere in conseguenza dell'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, a prescindere dal loro importo, saranno valutate con le modalità stabilite dallo stesso articolo.

In deroga all'art. 32, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, s.m.i. la composizione del collegio arbitrale è quella prevista dall'art. 12 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

Collaudo.

12. In deroga a quanto prescritto dall'art. 28, comma 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, s.m.i., per i lavori di importo fino 5.000.000 di €, l'amministrazione appaltante potrà sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori. Negli altri casi, il Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna designerà il collaudatore ovvero la Commissione di collaudo.

Gli oneri conseguenti faranno carico alla voce spese generali del quadro economico dell'intervento.

Consegna anticipata dell'opera.

13. In deroga a quanto previsto dall'art. 200, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, qualora la stazione appaltante abbia necessità di utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio e tale eventualità sia stata prevista in contratto, può procedere alla presa in consegna anticipata delle opere realizzate con la sola condizione che siano state eseguite con esito positivo le prove previste dal capitolato speciale d'appalto.

Resta fermo che la presa in consegna anticipata, ai sensi del comma 3 del sopracitato art. 200, non incide sul giudizio definitivo del lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.

Art. 8.

Crono-programma di attuazione

1º	Termine entro il quale devono essere presentate le istanze per il finanziamento commissariale	Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna
2º	Termine entro il quale deve essere approvato l'elenco delle proposte ammissibili	Entro quindici giorni dalla scadenza di cui al precedente punto 1
3º	Termine entro il quale le amministrazioni comunali incluse nell'elenco degli interventi ammissibili devono trasmettere la deliberazione della giunta comunale, con la quale viene approvato il progetto esecutivo dell'intervento, viene confermata la misura del cofinanziamento nella percentuale indicata nell'istanza di cui al bando della Misura 1.1 e viene inviata copia del provvedimento di indizione della gara per l'appalto dell'intervento complessivo (art. 2, comma 2.*a*) o del lotto funzionale (art. 2, commi 2.*b* e 2.*c*) del quale è stato richiesto il finanziamento commissariale	Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, dell'elenco delle proposte ammissibili
4º	Erogazione del 70%	Contestualmente al provvedimento di affidamento di cui all'art. 3, comma 2

Art. 9.

Rendicontazione contabile e monitoraggio

1. Le somme messe a disposizione delle amministrazioni comunali sulla contabilità speciale di tesoreria, sono utilizzate con atti a firma del titolare della contabilità stessa, legale rappresentante dell'Ente, con le modalità vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

2. Le amministrazioni comunali, con atti a firma del legale rappresentante dell'Ente, nella sua qualità di Sub-Commissario delegato per l'attuazione dell'intervento commissariale, e per l'effetto, titolare della contabilità speciale, presenterà alla Ragioneria provinciale dello Stato in Cagliari, per il tramite della Ragioneria generale della regione autonoma della Sardegna, sotto la propria responsabilità, la rendicontazione semestrale della spesa con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato, dandone contemporaneamente comunicazione al Commissario governativo.

3. Gli importi delle spese sostenute, per la cui ammissibilità si applicano le norme di cui ai Regolamenti CE n. 1260/1999, 1685/2000 e 438/2001, dovranno essere rendicontati secondo le modalità di cui al successivo punto 4.

4. Le amministrazioni comunali beneficiarie del finanziamento commissariale, sia che si tratti di cofinanziamento del progetto generale che di eventuale lotto funzionale, sono obbligate a trasmettere all'ufficio del Commissario governativo apposite schede, su supporto cartaceo ed informatico, di cui all'allegato n. 3, opportunamente compilate e sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente (Sub-Commissario) e dal responsabile del procedimento, anche al fine di realizzare un costante monitoraggio finanziario (trimestrale), fisico (semestrale) e procedurale (annuale) basato sui dati qualitativamente affidabili.

Art. 10.

Assistenza tecnica

1 . Alle amministrazioni comunali beneficiarie del finanziamento commissariale verrà garantita, in ogni fase procedimentale, l'assistenza tecnica dell'ufficio del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna che si avvarrà, a tal fine, della società Hydrocontrol S.c.r.l. già operante quale Service esterno dell'ufficio stesso.

Art. 11.

Poteri sostitutivi

1. Il Commissario per l'emergenza idrica assegna, in caso di ritardo, inerzia o inadempimento, del rappresentante legale del Comune, nominato Sub-Commissario, un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Commissario procede alla revoca del finanziamento Commissariale con conseguente automatica revoca della nomina del Sub-Commissario cui spetta l'immediato riversamento in restituzione, nella contabilità speciale n. 1690, intestata al presidente della regione - Emergenza idrica, dei fondi commissariali messi a disposizione del comune.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 12 maggio 2003

Il Commissario governativo: PILI

Allegato n.1

FAC SIMILE DELLA RICHIESTA

(CARTA INTESTATA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE)

Prot. N.____________ li, ____________________

Al **Commissario Governativo**
per l'emergenza idrica In Sardegna
Viale Trento n.69
09123 CAGLIARI

Oggetto: Ordinanza del Commissario Governativo per l'emergenza Idrica n.________ in data ___________.2003, "**Piano Strategico Reti Idriche**". Lavori di ____________________ ____ della rete idrica del Comune di ______________________________. **Richiesta Finanziamento commissariale.**

Il sottoscritto ____________________________________ nat__ a _____________ nella sua qualità di Rappresentante Legale del Comune di ______________________________________ Provincia di ________________________,

- Numero di Codice Fiscale del Comune ________________________
- Partita IVA del Comune ________________________
- Conto corrente Bancario n. ____________________ ABI __________ CAB ___________ presso la Banca ____ intestato alla Tesoreria del Comune

Premesso che:

1. il Comune di ______________________ ha presentato istanza alla R.A.S. Assessorato dei Lavori Pubblici, per la partecipazione al bando in attuazione della Misura 1.1. "Ciclo integrato dell'acqua", Asse 1 del POR Sardegna 2000-2006 che prevede l'intervento relativo a "Riqualificazione reti idriche urbane", di cui alla graduatoria definitiva pubblicata sul BURAS n.36 del 9.12.2002;
2. il Comune è ❑ (non è ❑), stato ammesso ai benefici del finanziamento

   se SI per €____________________
3. l'Amministrazione ha comunque presentato istanza per l'importo complessivo di

   €____________________
4. in base all'Ordinanza del Commissario n. 350 in data 12.05.2003 e alla classe di appartenenza del Comune può chiedere al Commissario Governativo per l'emergenza idrica l'assegnazione di un finanziamento commissariale dell'importo di €________________________, (vedi limiti importo dell'art.1 dell'Ordinanza) a valere sulle risorse di cui all'Ordinanza n.337 del 31.12.2002;

Tutto ciò premesso:

Chiede l'inserimento del progetto, proposto per il finanziamento a valere sulla Misura 1.1., nel Programma Commissariale per il superamento dell'emergenza idrica.

Chiede l'assegnazione del finanziamento commissariale di €________________________ (vedi limiti importo dell'art.1 dell'Ordinanza) che potrà essere utilizzato per il cofinanziamento dell'intervento presentato per il bando della Misura 1.1 ed eventualmente, nella fattispecie prevista nell'ordinanza, per la realizzazione dell'intervento di un lotto funzionale autonomo di lavori ricompresi nel complessivo intervento già a suo tempo proposto per il finanziamento sulla Misura 1.1. dell'Asse I del POR Sardegna 2000/2006.

A tal fine entro il ______________, si impegna:

❑ *per le amministrazioni comunali che hanno ottenuto il finanziamento di cui al bando della Misura 1.1., ma che non hanno ancora attivato la procedura di affidamento dei lavori,* **a prevedere un intervento unico** da realizzarsi con i fondi della Misura 1.1., con i fondi comunali e con i richiesti fondi commissariali;

- ❑ *per le amministrazioni comunali che hanno ottenuto il finanziamento di cui al bando della Misura 1.1. e che hanno già attivato la procedura di affidamento dei lavori,* **a prevedere un lotto funzionale autonomo** da realizzare con i fondi comunali e i richiesti fondi commissariali;
- ❑ *per le amministrazioni che, pur avendo partecipato al bando della Misura 1.1. non abbiano ottenuto alcun finanziamento,* **a prevedere un lotto funzionale** da realizzare con i fondi comunali e i richiesti fondi commissariali;

- **Ad approvare,** ai fini dell'aggiudicazione dei lavori, il Progetto esecutivo immediatamente cantierabile dei lavori:
- **Affidare** l'esecuzione dei lavori entro il ____________ anche utilizzando le deroghe previste dall'art.7 dell'Ordinanza del Commissario Governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 350 in data 12.05.2003;
- **Rendicontare** le somme assegnate con le modalità indicate all'art.10 dell'Ordinanza del Commissario Governativo per l'emergenza idrica n. 350 in data 12.05.2003;

Si impegna con atto deliberativo a confermare la quota di co-finanziamento pari a ____% come già indicato nell'istanza di finanziamento sui fondi di cui al Bando RAS Assessorato dei Lavori Pubblici, in attuazione della Misura 1.1. "Ciclo integrato dell'acqua", Asse 1 del POR Sardegna 2000-2006 che prevede l'intervento relativo a *"Riqualificazione reti idriche urbane"*;

Si impegna infine a fare pervenire entro il ____________ all'Ufficio del Commissario Governativo per l'emergenza idrica in Sardegna la documentazione di cui all'art.2, comma 2 dell'Ordinanza commissariale n. 350 del 12.05.2003, pena la decadenza del finanziamento integrativo assegnato.

Altro:____

IL SINDACO

....

Allegato n.2

PROGRAMMA COMMISSARIALE DI INTERVENTI STRATEGICO-EMERGENZIALI

Undicesimo Stralcio Operativo

Attuazione Ordinanza n.337 del 31/12/2002 – Area intervento 3

FONDI COMMISSARIALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE RETI IDRICHE URBANE

COMUNE DI ______________________

(CARTA INTESTATA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto ...., nella sua qualità di Rappresentante Legale del Comune di .... dichiara che tutte le spese da sostenersi per la realizzazione dell'intervento denominato ".." rientrano tra quelle ammissibili secondo quanto indicato nelle norme di cui all'allegato al Regolamento CE n.1685/2000 del 28/07/2000.

In particolare dichiara che le spese per l'I.V.A. da sostenersi da parte del Comune non potranno in alcun modo essere recuperate e pertanto potranno essere considerate quali spese ammissibili a termini della norma n. 7 del già citato allegato al Regolamento CE n. 1685/2000 del 28/07/2000.

......................., lì ....

IL SINDACO

Timbro Ente

PROGRAMMA COMMISSARIALE DI INTERVENTI STRATEGICO-EMERGENZIALI

Undicesimo Stralcio Operativo

Attuazione Ordinanza n.337 del 31/12/2002 – Area intervento 3

FONDI COMMISSARIALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE RETI IDRICHE URBANE

1. DATI IDENTIFICATIVI

COMUNE DI: ______________________

TITOLO INTERVENTO: ______________________

____

CODICE INTERVENTO: ______________________

2. FINANZIAMENTO

QUOTA REGIONALE: Euro ____________

QUOTA COMUNALE: Euro ____________

IMPORTO COMPLESSIVO: Euro ____________ COFINANZIAMENTO % ________

3. QUADRO ECONOMICO

Importi in Euro

	QUADRO ECONOMICO	ORIGINARIO	RIDETERMINATO
A)	**Importo lavori a base contratto (comprensivo degli oneri per la sicurezza)**		
B)	**Somme a disposizione dell'Amministrazione:**		
	1) *Spese generali*		
	2) *Imprevisti*		
	3) *Ribasso d'asta*		
	4) *Espropriazioni*		
	5) *Oneri vari (specificare)*		
	6) *IVA*		
	7) *Altro (specificare)*		
	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO		

4. MONITORAGGIO

a. Monitoraggio Finanziario

Mese di ____________________

- *Impegni contrattualizzati* — *Importi in Euro*

(Indicare gli atti di assunzione delle obbligazioni, il relativo importo e il beneficiario)

TIPO ATTO	N°	DATA	IMPORTO	BENEFICIARIO
		TOTALE IMPEGNI		
		% RISPETTO A IMPORTO COMPLESSIVO		

- *Pagamenti* — *Importi in Euro*

N° MANDATO	DATA	IMPORTO	CAUSALE
	TOTALE PAGAMENTI		
	% RISPETTO A IMPORTO COMPLESSIVO		

In allegato alla presente devono essere trasmessi, in copia conforme, gli atti di assunzione delle obbligazioni (contratti, convenzioni, eventuali atti aggiuntivi, etc.) e quelli di pagamento (mandati, fatture, etc.)

b. Monitoraggio Fisico

INDICATORE	PREVISIONI	REALIZZAZIONI EFFETTIVE
• Tratte rete idrica da sostituire (totale) ml		
• Numero contatori da sostituire		
•		
•		

c. Monitoraggio Procedurale

FASE	DATA PREVISTA	DATA EFFETTIVA	ESTREMI PROVVEDIMENTO
Progettazione esecutiva			
Aggiudicazione lavori			
Inizio lavori			
Fine lavori			
Approvazione collaudo			
Altro (specificare)			

Data ____________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ____________________

03A07315

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 95 del 24 aprile 2003)**, coordinato con la legge di conversione 20 giugno 2003, n. 141** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 6)**, recante: «Proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti».**

AVVERTENZE:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Proroga del termine per l'utilizzo degli studi professionali privati per lo svolgimento dell'attività libero-professionale

1. Al comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: «fino al 31 luglio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2005».

1.bis. Nel periodo fino al 31 luglio 2005 il Ministro della salute provvede, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a verificare l'andamento delle risorse e lo stato di avanzamento dei progetti esecutivi delle regioni, relativi alle opere atte a favorire l'attività libero-professionale intramuraria.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dell'art. 15-*quinquies*, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421) come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 15-*quinquies* - *Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari.*

(Omissis).

10. Fermo restando, per l'attività libero-professionale in regime di ricovero, quanto disposto dall'art. 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è consentita, in caso di carenza di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale, limitatamente alle medesime attività e *fino al 31 luglio 2005*, l'utilizzazione del proprio studio professionale con le modalità previste dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2000, fermo restando per l'azienda sanitaria la possibilità di vietare l'uso dello studio nel caso di possibile conflitto di interessi. Le regioni possono disciplinare in modo più restrittivo la materia in relazione alle esigenze locali.».

Art. 2.

Finanziamento di un progetto di terapie oncologiche innovative e dell'Istituto mediterraneo di ematologia

1. Per la realizzazione di un progetto oncotecnologico da parte dell'Istituto superiore di sanità, finalizzato a sviluppare terapie oncologiche innovative su base molecolare, è autorizzata la spesa di tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. *L'Istituto superiore di sanità presenta una relazione annuale sullo stato di realizzazione del suddetto progetto oncotecnologico al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento. L'Istituto superiore di sanità presenta altresì, alla fine del triennio 2003-2005, al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento, una relazione sui risultati del progetto, l'uso delle risorse ad esso destinate e la trasferibilità sul territorio e verso il Servizio sanitario nazionale dei risultati raggiunti.*

2. Per le spese di funzionamento e di ricerca della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), con sede in Roma, è autorizzata la spesa di quindici milioni di euro per l'anno 2003 e di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. *La Fondazione IME presenta una relazione annuale sull'attività svolta al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento. La Fondazione IME presenta altresì, alla fine del triennio 2003-2005, al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento, una relazione sui risultati conseguiti, l'uso delle risorse stanziate nel triennio e la trasferibilità sul territorio e verso le strutture del Servizio sanitario nazionale dei risultati conseguiti.*

3. Alla copertura degli oneri recati del presente articolo, pari a diciotto milioni di euro per l'anno 2003 ed a tredici milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Risarcimento danni da trasfusioni di sangue o emoderivati infetti

1. Per le transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi danneggiati da *sangue o* emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di novantotto milioni e cinquecentomila euro per l'anno 2003 e di centonovantotto milioni e cinquecentomila euro, *per ciascuno degli anni 2004 e 2005*. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite le transazioni di cui al comma 1 e, comunque, nell'ambito delle predette autorizzazioni *anche sulla base delle conclusioni cui è pervenuto il gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute 13 marzo 2002.*

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

03A07539

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 18 giugno 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1699
Yen giapponese	138,69
Corona danese	7,4241
Lira Sterlina	0,6950
Corona svedese	9,0680
Franco svizzero	1,5463
Corona islandese	85,92
Corona norvegese	8,1780
Lev bulgaro	1,9464
Lira cipriota	0,58634
Corona ceca	34,415
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	265,87
Litas lituano	3,4522
Lat lettone	0,6563
Lira maltese	0,4280
Zloty polacco	4,3950
Leu romeno	38255
Tallero sloveno	233,7850
Corona slovacca	41,485
Lira turca	1659000
Dollaro australiano	1,7459
Dollaro canadese	1,5727
Dollaro di Hong Kong	9,1238
Dollaro neozelandese	2,0026
Dollaro di Singapore	2,0267
Won sudcoreano	1386,21
Rand sudafricano	9,3125

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A07653

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Arnexil»

Estratto decreto n. 155 del 21 maggio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ARNEXIL nelle forme e confezioni: «0,25 mg compresse» 20 compresse, «0,50 mg compresse» 20 compresse, «1 mg compresse» 20 compresse e «0,75 mg/ml gocce orali soluzione» 1 flacone da 20 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Robert Koch n. 1-2 - c.a.p. 20152, codice fiscale n. 03004600965.

Confezioni autorizzate, numeri - A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,25 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 034827016 (in base 10), 116US8 (in base 32);

forma farmaceutica: compresse;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pharmacia & Upjohn Caribe, Inc, Arecibo, Porto Rico (produzione) Pharmacia N.V./S.A., Puurs, Belgio (controllo e rilascio dei lotti) e Pharmacia Italia S.p.a., Marino del Tronto (Ascoli Piceno) (confezionamento).

Composizione: ogni compressa da 0,25 mg contiene:

principio attivo: alprazolam 0,25 mg;

eccipienti: lattosio 96 mg - cellulosa microcristallina 24 mg - amido di mais 6,0 mg - magnesio stearato 0,75 mg - diottil sodio solfocuccinato 0,64 mg - sodio benzoato 0,11 mg silice precipitata 0,50 mg;

confezione: «0,50 mg compresse» 20 compresse:

A.I.C. n. 034827028 (in base 10), 116USN (in base 32);

forma farmaceutica: compresse;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pharmacia & Upjohn Caribe, inc, Arecibo, Porto rico (produzione) Pharmacia N.V.S.A., Puurs, Belgio (controllo e rilascio dei lotti) Pharmacia Italia S.p.a., Marino del Tronto (Ascoli Piceno) (confezionamento).

Composizione: ogni compressa da 0,50 mg contiene:

principio attivo: alprazolam 0,50 mg;

eccipienti: lattosio 96 mg - cellulosa microcristallina 24 mg - amido di mais 6,0 mg - magnesio stearato 0,75 mg - diottil sodio solfocuccinato 0,64 mg - sodio benzoato 0,11 mg silice precipitata 0,50; mg; - alluminio ossido idrato 0,09 - E 110 0,06 mg;

confezione: «1 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 034827030 (in base 10), 116USQ (in base 32);

forma farmaceutica: compresse;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pharmacia & Upjohn Caribe, Inc, Arecibo, Porto Rico (produzione) Pharmacia N.V.S.A., Puurs, Belgio (controllo e rilascio dei lotti) Pharmacia Italia S.p.a., Marino del Tronto (Ascoli Piceno) (confezionamento).

Composizione: ogni compressa da 1 mg contiene:

principio attivo: alprazolam 1 mg;

eccipienti: lattosio 96 mg - cellulosa microcristallina 24 mg - amido di mais 6,0 mg - magnesio stearato 0,75 mg - diottil sodio solfocuccinato 0,64 mg - sodio benzoato 0,11 mg - silice precipitata 0,50 mg - alluminio ossido idrato 0,04 - E 132 0,02 mg;

confezione: «0,75 mg/ml gocce orali soluzione» flacone da 20 ml;

A.I.C. n. 034827042 (in base 10), 116UT2 (in base 32);

forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Montefarmaco S.p.a., Pero (Milano) (tutte) Pharmacia Italia S.p.a., Marino del Tronto (Ascoli Piceno) (tutte).

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: alprazolam 75 mg;

eccipienti: glicole propilenico 70 mg - alcool 13 mg - aroma pompelmo 7,5 mg - sodio saccarinato 0,75 mg - acqua depurata q.b.a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: «Arnexil» è indicato nel trattamento dell'ansia. «Arnexil» è anche efficace nel trattamento dell'ansia associato a depressione e nel trattamento del disturbo da attacchi da panico con o senza evitamento fobico. È anche indicato per bloccare o attenuare gli attacchi di panico e le fobie nei pazienti affetti da agorafobia con attacchi di panico. Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07130

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Xylocaina»

Estratto decreto n. 156 del 21 maggio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale XILOCAINA, anche nelle forme e confezioni: «2% soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml e «2% soluzione iniettabile» 5 fiale da 10 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Basiglio - (Milano), palazzo Volta - via F. Sforza, c.a.p. 20080, codice fiscale n. 00735390155.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2% soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml;

A.I.C. n. 004535187 (in base 10), 04BDWM (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabite;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pierrel S.p.a., stabilimento sito in Capua (Caserta), strada statale Appia (produzione + confezionamento + controllo).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: lidocaina cloridrato 20 mg;

eccipienti: sodio cloruro 6 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanta basta a 1 ml;

confezione: «2% soluzione iniettabile» 5 fiale da 10 ml;

A.I.C. n. 004535199 (in base 10), 04BDWZ (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pierrel S.p.a., stabilimento sito in Capua (Caserta) Italia, strada statale Appia (produzione + confezionamento + controllo).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: lidocaina cloridrato 20 mg;

eccipienti: sodio cloruro 6 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: anestesie per infiltrazione loco - regionale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07129

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ibidroxil»

Estratto decreto n. 173 del 26 maggio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale IBIDROXIL, anche nelle forme e confezioni: «1 g compresse» 8 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Tucidite, 56 - Torre 6 - c.a.p. 20134 (Italia), codice fiscale n. 02578030153.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 g compresse» 8 compresse - A.I.C. n. 024698108 (in base 10), 0RKR7W (in base 32);

forma farmaceutica: compresse;

classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non ricade in alcuna delle situazioni di cui all'art. 29, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Biopharma S.r.l., Santa Palomba (Roma) controllore finale: Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a. - officina di Aprilia (Latina).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: cefadroxil 1 g;

eccipienti: cellulosa microcristallina, amido di mais, idrossipropilcellulosa, saccarina sodica, aroma fragola, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: indicato nel trattamento delle seguenti infezioni sostenute da germi sensibili:

infezioni dell'apparato respiratorio: tonsillite, faringite, bronchite, polmonite, bronchiettasia, ascesso polmonare, empiema, pleurite, sinusite, laringite ed otite media;

infezioni della pelle e dei tessuti molli: linfangiti, ascessi, cellulite, ulcera da decubito, mastite, foruncolosi, erisipela;

infezioni dell'appaparato genito-urinario: pielonefriti, cistiti, annessite, endometrite;

altre infezioni: osteomielite, artrite settica, setticemia, peritonite, sepsi puerperale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07168

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Optiray».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 288 del 19 maggio 2003

Specialità medicinale: OPTIRAY:

«320 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 20 ml - A.I.C. n.. 027674011;

«320 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 30 ml - A.I.C. n. 027674023;

«320 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 50 ml - A.I.C. n. 027674035;

«320 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 100 ml - A.I.C. n. 027674047;

«320 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 150 ml - A.I.C. n. 027674050;

«320 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 200 ml - A.I.C. n. 027674062;

«240 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 50 ml - A.I.C. n. 027674074;

«240 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 100 ml - A.I.C. n. 027674086;

«240 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 200 ml - A.I.C. n. 027674098;

«160 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 50 ml - A.I.C. n. 027674100;

«160 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 100 ml - A.I.C. n. 027674112;

«300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 50 ml - A.I.C. n. 027674124;

«300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 100 ml - A.I.C. n. 027674136;

«300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 150 ml - A.I.C. n. 027674148;

«350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 50 ml - A.I.C. n. 027674151;

«350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 100 ml - A.I.C. n. 027674163;

«350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 150 ml - A.I.C. n. 027674175;

«240 mg/ml soluzione iniettabile» 10 siringhe pronte 50 ml - A.I.C. n. 027674187;

«300 mg/ml soluzione iniettabile» 10 siringhe pronte 30 ml - A.I.C. n. 027674199;

«300 mg/ml soluzione iniettabile» 10 siringhe pronte 50 ml - A.I.C. n. 027674201.

Società: Tyco Healthcare Deutschland GmbH - Gewerbepark, 1 - D-93333 Neustadt/Donau (Germania).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità OPTIRAY, nelle forme, confezioni e numeri di A.I.C. di cui al decreto n. 26 del 10 febbraio 2003 prodotti anteriormente al 7 marzo 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del medesimo decreto n. 26 del 10 febbraio 2003 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 4 settembre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07121

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Paidocin».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 290 del 19 maggio 2003

Specialità medicinale: PAIDOCIN:

«4,8 g granulato sospensione orale» 1 flacone - A.I.C. n. 027502032;

«400 mg compresse rivestite» 12 compresse rivestite - A.I.C. n. 027502044.

Società: Promedica S.r.l., via Palermo, 26/A - 43100 Parma.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Paidocin», «4,8 g granulato sospensione orale» 1 flacone - A.I.C. n. 027502032, «Paidocin» «400 mg compresse rivestite» 12 compresse rivestite - A.I.C. n. 027502044, prodotti anteriormente al 7 aprile 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 70 del 5 marzo 2003 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 5 ottobre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07169

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Piperacillina».

Estratto decreto n. 157 del 23 maggio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Benedetti S.p.a., con sede in via De' Bacchettoni n. 3 - Pistoia, con codice fiscale n. 00761810506.

Medicinale: PIPERACILLINA.

Confezioni:

A.I.C. n. 032982011/G - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere 1 g + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 032982023/G - «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere 2 g + 1 fiala solvente 4 ml,

è ora trasferita alla società: Pliva Pharma S.p.a., con sede in via Tranquillo Cremona, 10 - Cinisello Balsamo (Milano), con codice fiscale n. 03227750969.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07167

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mucofial»

Estratto decreto n. 158 del 23 maggio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società So.Se.Pharm S.r.l. Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini, con sede in via dei Castelli Romani, 22 - Pomezia (Roma), con codice fiscale n. 01163980681.

Medicinale: MUCOFIAL.

Confezione: A.I.C. n. 034360014 - «300 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare endovenoso e per nebulizzazione» 5 fiale da 3 ml, è ora trasferita alla società: Pliva Pharma S.p.a., con sede in via Tranquillo Cremona - 10, Cinisello Balsamo (Milano), con codice fiscale n. 03227750969.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07166

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Eparina Calcica».

Estratto decreto n. 159 del 23 maggio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società D & G S.r.l., con sede in vicolo De' Bacchettoni, 3 - Pistoia, con codice fiscale n. 01239960477.

Medicinale: EPIRINA CALCICA.

Confezione:

A.I.C. n. 033937018/G - «5000 U.I./0,2 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 033937020/G - «12500 U.I./0,5 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 033937032/G - «20000 U.I./0,8 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite,

è ora trasferita alla società: Pliva Pharma S.p.a., con sede in via Tranquillo Cremona, 10 - Cinisello Balsamo (Milano), con codice fiscale n. 03227750969.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07174

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo»

Estratto decreto n. 160 del 23 maggio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società GET S.r.l., con sede in via Dante Alighieri, 73 - Sanremo (Imperia), con codice fiscale n. 00829030089.

Medicinale: ATENOLOLO.

Confezione: A.I.C. n. 033046018/G - «100 mg compresse» 50 compresse (sospesa), è ora trasferita alla società Pliva Pharma S.p.a., con sede in via Tranquillo Cremona, 10, Cinisello Balsamo (Milano), con codice fiscale n. 03227750969.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07173

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Artrofenac»

Estratto decreto n. 161 del 23 maggio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società So.Se.Pharm S.r.l. Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini, con sede in via del Castelli Romani, 22 - Pomezia (Roma), con codice fiscale n. 01163980681.

Medicinale: ARTROFENAC.

Confezione: A.I.C. n. 034665012 - «75 mg/3 ml soluzione iniettabile» 5 fiale, è ora trasferita alla società: Pliva Pharma S.p.a., con sede in via Tranquillo Cremona, 10 - Cinisello Balsamo (Milano), con codice fiscale n. 03227750969.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in: medicinale: DICLOFENAC:

confezione: A.I.C. n. 034665012/G - «75 mg/3 ml soluzione iniettabile» 5 fiale.

Classificazione al sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Classe: «A», ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178.

Prezzo: determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

I lotti del medicinale «Artrofenac», prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dal vecchio codice di A.I.C. (034665012), non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07172

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alprazolam FG»

Estratto decreto n. 162 del 23 maggio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società FG S.r.l, con sede in via San Rocco, 6 - Episcopia (Potenza), con codice fiscale n. 01444240764.

Medicinale: ALPRAZOLAM FG.

Confezioni:

A.I.C. n. 035415013 - «0,25 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035415025 - «0,50 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035415037 - «1 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035415049 - «0,75 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

È ora trasferita alla società: ABC Farmaceutici S.p.a., con sede in corso Vittorio Emanuele II, 72 - Torino, con codice fiscale n. 08028050014.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in medicinale ALPRAZOLAM.

Confezioni:

A.I.C. n. 035415013/G - «0,25 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035415025/G - «0,50 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035415037/G - «1 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035415049/G - «0,75 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml,

resta confermata la classificazione ed il prezzo già autorizzati.

I lotti del medicinale «Alprazolam FG», prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. (035415013-025-037-049), non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07127

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Terafluss».

Estratto decreto n. 163 del 23 maggio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Epifarma S.r.l., con sede in via S. Rocco, n. 6 - Episcopia (Potenza), con codice fiscale n. 01135800769.

Medicinale: TERAFLUSS.

Confezione:

A.I.C. n. 035046010 «2 mg compresse» - 10 compresse divisibili;

A.I.C. n. 035046022 «5 mg compresse» - 14 compresse divisibili,

è ora trasferita alla società Madaus S.r.l., con sede in Riviera Francia, 3/A - Padova, con codice fiscale n. 01411710211.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07171

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metorfan»

Estratto decreto n. 164 del 23 maggio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Fonten farmaceutici S.r.l., con sede in via Cavour, 9/11 - Crema, (Cremona), con codice fiscale n. 11929810155.

Medicinale: METORFAN.

Confezione: A.I.C. n. 019458025 - flacone sciroppo 100 ml.

è ora trasferita alla società: Pliva Pharma S.p.a., con sede in via Tranquillo Cremona, 10 - Cinisello Balsamo, (Milano), con codice fiscale n. 03227750969.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07120

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carbo D3»

Estratto decreto n. 165 del 23 maggio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Max Farma S.r.l., con sede in via Conforti, 42 - Castel San Giorgio, Salerno, con codice fiscale n. 01393930019.

Medicinale: CARBO D3.

Confezione: A.I.C. n. 035138015 - «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 30 bustine,

è ora trasferita alla società: Sofar S.p.a., con sede in via Isonzo, 8, Milano, con codice fiscale n. 03428610152.

Officina di produzione, controllo e confezionamento: è autorizzata la modifica della produzione completa e i controlli oltre che presso La.Fa.Re. S.r.l., Laboratorio Farmaceutico Reggiano, con sede in via Sac. Benedetto Cozzolino, 77 - Ercolano, (Napoli) anche presso l'officina farmaceutica Sofar S.p.a., con sede in via Firenze, 40 - Trezzano Rosa, (Milano). Mentre i controlli microbiologici verranno effettuati presso Biolab S.p.a., con sede in via Bruno Buozzi, 2, Vimodrone, (Milano).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07122

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Urotractin»

Estratto decreto n. 168 del 23 maggio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Glaxosmithkline S.p.a., con sede in via A. Fleming, 2 - Verona, con codice fiscale n. 00212840235.

Medicinale: UROTRACTIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 023869011 - «Mite» 20 capsule 200 mg;

A.I.C. n. 023869023 - 20 capsule 400 mg,

è ora trasferita alla società: Teofarma S.r.l, con sede in via Fratelli Cervi, 8, Valle Salimbene (Pavia), con codice fiscale n. 01423300183.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07123

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Migraless»

Estratto decreto n. 170 del 23 maggio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Finmedical S.r.l, con sede in vicolo dè Bacchettoni, 1/a - Pistoia, con codice fiscale n. 01056750472.

Medicinale: MIGRALESS.

Confezione: A.I.C. n. 035244019 - «100 mg compresse orodispersibili» 30 compresse da 100 mg,

è ora trasferita alla società: Pliva Pharma S.p.a., con sede in via Tranquillo Cremona, 10 - Cinisello Balsamo (Milano), con codice fiscale n. 03227750969.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07124

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mag 2»

Estratto decreto n. 171 del 23 maggio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sanofi-Synthelabo S.p.a., con sede in via Messina, 38 - Milano, con codice fiscale n. 06685100155.

Medicinale: MAG 2.

Confezioni:

A.I.C. n. 025519012 - 6 fiale iniettabili 10 ml;

A.I.C. n. 025519036 - «150 mg/ml soluzione orale» 20 flaconcini 10 ml;

A.I.C. n. 025519048 - 20 bustine granulato 2,25 g,

è ora trasferita alla società: Sanofi-Synthelabo OTC S.p.a., con sede in Galleria Passarella, 2 - Milano, con codice fiscale n. 12324370159.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07125

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Virflutam»

Estratto decreto n. 172 del 23 maggio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Infosint S.p.a., con sede in Centro direzionale Colleoni, palazzo Pegaso, 2, Agrate Brianza (Milano), con codice fiscale n. 10433130159.

Medicinale: VIRFLUTAM.

Confezioni A.I.C. n. 034101016 - «250 mg compresse» 30 compresse,

è ora trasferita alla società: Ph & T S.p.a., con sede in via Ludovico Ariosto, 34, Milano, con codice fiscale n. 09138720157.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07126

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Duvaxyn IE-T Plus».

Estratto decreto n. 57 del 21 maggio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario DUVAXYN IE-T PLUS, nelle confezioni:

scatola con 10 flaconi da 1 dose di vaccino cadauno, A.I.C. n. 101472049;

scatola con 2 flaconi da 1 dose di vaccino cadauno, A.I.C. n. 101472052;

scatola con siringa preriempita da 1 dose di vaccino + ago sterile, A.I.C. n. 101472037.

Titolare A.I.C.: ditta Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale in Aprilia (Latina) - via Nettunense n. 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Modifiche apportate:

composizione: la composizione per una dose da 1,5 ml è ora la seguente:

principi attivi: virus inattivati dell'influenza degli equini tipo A equi 1, ceppo Praga 56 (H7N7) μg 15 HA, virus inattivati dell'influenza degli equini tipo A equi 2, Newmarket 1/93 (H3N8) μg 15 HA, virus inattivati dell'influenza degli equini tipo A equi 2, ceppo Suffolk 89 (H3N8) μg 15 HA, tossina tetanica inattivata purificata $>$UI 150;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

I lotti già prodotti con la precedente composizione, possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07112

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tetagripiffa»

Provvedimento n. 115 del 22 maggio 2003

Prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica TETAGRIPIFFA emulsione iniettabile nelle confezioni 1 siringa da 1 ml - 10 siringhe da 1 ml - A.I.C. n. 100019.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A., con sede legale in Milano - via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: richiesta modifica produttore della sostanza attiva.

È autorizzato il trasferimento della produzione dei principi attivi relativi alla frazione influenza equina (componenti al A1 Prague e A2 New Market) dal sito produttivo di Aventis Pasteur Val de Reul-Francia al sito di produzione Merial Laboratoire del Lion Gerland - Francia.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07111

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Equiffa»

Provvedimento n. 116 del 22 maggio 2003

Prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica EQUIFFA emulsione iniettabile nelle confezioni 1 siringa da 1 ml - 10 siringhe da 1 ml - A.I.C. n. 100020.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A., con sede legale in Milano - via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: richiesta modifica produttore della sostanza attiva.

È autorizzato il trasferimento della produzione dei principi attivi relativi alla frazione influenza equina (componenti al A1 Prague e A2 New Market) dal sito produttivo di Aventis Pasteur Val de Reul-Francia al sito di produzione Merial Laboratoire del Lion Gerland - Francia.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07110

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Diluente per vaccini contro la malattia di Marek».

Provvedimento n. 117 del 22 maggio 2003

Medicinale prefabbricato per uso veterinario DILUENTE PER VACCINI CONTRO LA MALATTIA DI MAREK, nelle confezioni flacone da 200 ml, da 400 ml, sacca da 800 ml, sacca da 1200 ml, sacca da 1600 ml - A.I.C. n. 102718.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia n. 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto: richiesta aggiunta di un sito produttivo.

È autorizzata la produzione del medicinale in questione anche presso il sito produttivo della ditta ACS Dobfar Info SA, CH-7748 Campascio, Switzerland.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07109

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Diluente per vaccini aviari Nobilis».

Provvedimento n. 121 del 28 maggio 2003

Medicinale veterinario prefabbricato per uso veterinario DILUENTE PER VACCINI AVIARI NOBILIS liofilizzati da somministrare per via parenterale nelle confezioni flacone da 100 ml, da 200 ml, da 400 ml - A.I.C. n. 103017.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia, con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: richiesta estensione del periodo di validità limitatamente alle confezioni da 200 ml e da 400 ml.

È autorizzata per il medicinale prefabbricato per uso veterinario in questione l'estensione di validità da 6 mesi a 36 mesi limitatamente alle confezioni da 200 ml e da 400 ml.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07108

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Rossovet Carnitina orale gel PA» e «Rossovet Carnitina orale gel E».

Provvedimento n. 122 del 29 maggio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario ROSSOVET CARNITINA ORALE GEL PA nelle confezioni 10 tubi siringa da 5 g, 1 tubo siringa da 15 g - A.I.C. n. 100240050/062; ROSSOVET CARNITINA ORALE GEL E nella confezione 1 tubo siringa da 100 g - A.I.C. n. 100240086.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale in Aprilia - via Nettunense, 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto: richiesta modifica autorizzazione fabbricazione.

È autorizzata la produzione della specialità in oggetto anche presso il sito produttivo della ditta Acme Drugs S.r.l., sita in Cavriago (Reggio Emilia) - via Portella della Ginestra.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07107

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tinkanium pasta orale 40%».

Provvedimento n. 123 del 29 maggio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario TINKANIUM PASTA ORALE 40%» per cavalli sportivi nella confezione 1 tubo siringa da 100 g - A.I.C. n. 101453052.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale in Aprilia - via Nettunense, 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto: richiesta modifica autorizzazione fabbricazione.

È autorizzata la produzione della specialità in oggetto anche presso il sito produttivo della ditta Acme Drugs S.r.l., sita in Cavriago (Reggio Emilia) - via Portella della Ginestra.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07106

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Angonyl»

Provvedimento n. 124 del 29 maggio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario ARGONYL crema nella confezione 1 tubo siringa da 15 g - A.I.C. n. 101955019.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a, con sede legale in Aprilia - via Nettunense, 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto: richiesta modifica autorizzazione fabbricazione.

È autorizzata la produzione della specialità in oggetto anche presso il sito produttivo della ditta Acme Drugs S.r.l., sita in Cavriago (Reggio Emilia) - via Portella della Ginestra.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07105

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali rilasciata alla società «Criogas di Massimo Antonucci & C. S.a.s.», in Pozzuoli.

Con il decreto n. Gas - 52/2003 del 5 giugno 2003 è stata sospesa, su richiesta della società, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali rilasciata alla società «Criogas di Massimo Antonucci & C. S.a.s.» per la propria officina sita in Pozzuoli (Napoli) - via Montagna Spaccata, 35 (Loc. S. Martino).

03A07380

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali rilasciata alla società «Bartolo Ossigeno S.r.l.», in Trani.

Con il decreto n. Gas - 54/2003 del 6 giugno 2003 è stata sospesa d'ufficio, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali rilasciata alla società «Bartolo Ossigeno S.r.l.» per la propria officina sita in Trani (Bari) - via Giovanni XXIII, 83.

03A07381

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Sostituzione del presidente e nomina di un componente di alcune società

Decreto ministeriale 3 giugno 2003, relativo alla sostituzione del presidente e nomina di un componente, in qualità di esperto, del Comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa delle società:

Fiduciaria Mercurio - Società Fiduciaria e di Revisione S.p.a.;

All Leasing Italia S.p.a.;

All Factoring Italia S.p.a.;

Valori Mobiliari S.r.l.;

All Leasing Subalpina S.r.l.;

Vega Service S.r.l.;

La Paritetica S.r.l.;

CIDER S.r.l.,

tutte con sede in Torino.

Con decreto del 3 giugno 2003, il Ministro delle attività produttive, preso atto del decesso del dott. Vincenzo Proia, nominato presidente del Comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa delle società:

Fiduciaria Mercurio - Società Fiduciaria e di Revisione S.p.a.;

All Leasing Italia S.p.a.;

All Factoring Italia S.p.a.;

Valori Mobiliari S.r.l.;

All Leasing Subalpina S.r.l.;

Vega Service S.r.l.;

La Paritetica S.r.l.;

CIDER S.r.l.,

tutte con sede legale in Torino, ha provveduto alla relativa sostituzione, nominando l'avv. Lydia Santoro Ruo.

Ha, altresì, nominato componente, in qualità di esperto, la dott.ssa Enrica Col, nata a Roma il 4 febbraio 1954, ferma restando la permanenza in carica degli altri componenti già nominati.

Il predetto Comitato risulta pertanto così composto:

avv. Lydia Santoro Ruo, con funzioni di presidente;

dott. Fabrizio Torchio, in qualità di esperto;

dott.ssa Enrica Col, in qualità di esperto;

sig. Paolo Deano, in qualità di rappresentante dei fiducianti;

sig.ra Maria Villa, in qualità di rappresentante dei fiducianti.

03A07287

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto che prevede la realizzazione della strada principale denominata S.S. 291 «della Nurra», collegamento veloce tra Sassari, Alghero, e l'aeroporto di Fertilia da realizzare nei comuni di Sassari, Alghero, Olmedo, presentato dall'Anas compartimento della viabilità per la Sardegna.

Con il decreto n. 304 del 19 maggio 2003 il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto che prevede la realizzazione dell'opera stradale con una sezione del tipo III, secondo le istruzioni del C.N.R., per la strada principale S.S. 291 «Della Nurra» collegamento veloce tra Sassari, Alghero e l'Aeroporto di Fertilia, da realizzarsi nei Comuni di Sassari, Alghero e Olmedo (Sassari), presentato dall'ANAS compartimento della viabilità per la Sardegna con sede in via Biasi n. 27 - 09100 Cagliari.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legis1azione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

03A07444

Pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto che prevede la realizzazione della S.S. 96, itinerario Bari-Altamura-Matera, lavori di ammodernamento con adeguamento alla sezione III delle norme c.n.r. 80 del tronco Altamura-Torritto da realizzarsi nei comuni di Grumo Appula e Altamura, presentata dall'Anas compartimento per la Puglia.

Con il decreto n. 339 del 30 maggio 2003 il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto che prevede la realizzazione della S.S. 96 con itinerario Bari-Altamura-Matera, lavori di ammodernamento con adeguamento alla sezione III delle norme C.N.R. 80 del tronco Altamura-Torritto (dalla progressiva 84+154 alla progressiva 99+043), da realizzarsi nei Comuni di Grumo Appula e Altamura (Bari), presentato dall'ANAS Compartimento Puglia con sede in via Luigi Einaudi n. 15 - 70125 Bari.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

03A07445

Reiezione di una istanza di individuazione come associazione di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.

Con decreto ministeriale 13 maggio 2003, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - Ufficio centrale del bilancio in data 16 maggio 2003, l'istanza dell'associazione denominata «LAV - Lega Anti Vivisezione», con sede in Roma, via Sommacampagna n. 29, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è respinta.

03A07379

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Disposizioni per il riconoscimento, il controllo ed il sostegno delle unioni nazionali tra le associazioni dei produttori agricoli

Con decreto ministeriale prot. 555 del 23 maggio 2003 è concesso, all'Unione nazionale associazioni produttori ortofrutticoli agrumari e di frutta a guscio (UNAPROA), il riconoscimento ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 135 del 17 gennaio 2003 e successiva modifica.

Con decreto ministeriale prot. 273 del 26 maggio 2003 viene modificato quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, all'art. 3, comma 1, lettere *c)* e *h)* del decreto ministeriale n. 135 del 17 gennaio 2003, disposizioni per il riconoscimento, il controllo ed il sostegno delle Unioni nazionali tra le associazioni dei produttori agricoli.

03A07377-03A7378

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PARMA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 6°, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che la sottoelencata ditta, assegnataria del marchio a fianco indicato, ha presentato nell'anno 2002, regolare dichiarazione di smarrimento del quantitativo di punzoni sotto specificati alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura di Parma.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici metrici delle camere di commercio competenti per territorio.

Marchio	Impresa	Sede	Punzoni smarriti
42 PR	Bettini & Contardo Snc	Parma	1

Ai sensi dell'art. 29, comma 5°, del regolamento sulla disciplina dei titoil e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che la sottoelencata ditta, assegnataria del marchio a fianco indicato, ha presentato alla Camera di Commercio di Parma apposita dichiarazione di cessazione dell'attività connessa all'utilizzo del marchio medesimo nell'anno 2002.

Marchio	Impresa	Sede
19 PR	Valentini S.r.l.	Parma

I punzoni in uso sono stati ritirati e regolarmente deformati.

03A07471-03A07472

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERONA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona con determinazione dirigenziale n. 193 del 20 marzo 2003. I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona sono stati ritirati e deformati.

N. marchio	Impresa	Sede
191VR	Finotti Elio - Fidia Gallery	Vr Via Centro, 40
209VR	Afro-Style di Perini L. & Ajibola O.V. SNC	Vr Via Salieri, 19
99VR	Amadori Gilberto	Vr Via Emilei, 22
29VR	Chiecchi Antonio	Vr S. Martino B. A. Via XX Settembre, 13/15

03A07375

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TERAMO

Provedimento relativo al registro assegnatari marchi di identificazione dei metalli preziosi

Con determinazione del dirigente del 9 maggio 2003, n. 65/II è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, per cessata attività, la ditta: Gi.Bi. di Cerasi Giancarlo, via G. Milli, 57 - Teramo, titolare del marchio 46 TE.

03A07170

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso riguardante il comunicato relativo al decreto 17 marzo 2003 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Definizione delle modalità e dei contenuti delle prove per l'anno accademico 2003-2004 ai corsi di laurea di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 2 agosto 1999, n. 264». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 20 maggio 2003).

Il comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 30, deve essere integrato con il seguente periodo: «; ed ancora, prima dell'indicazione del titolo, riportato sia nel sommario che alla pagina 27, seconda colonna, dove è scritto: «DECRETO 17 *marzo* 2003», leggasi: «DECRETO 17 *aprile* 2003».

03A07473

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501143/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77